

TORNATA DEL 5 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Discussione del progetto di legge per la soppressione dei magistrati del consolato e creazione di tribunali di commercio — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento del deputato Genina all'articolo 2 — Opposizioni dei deputati Miglietti, relatore, e Galvagno e del ministro di grazia e giustizia, ed osservazioni in favore del deputato Arnulfo — È ritirato — Approvazione dell'articolo 2 — Emendamento del deputato Notta all'articolo 3 — Osservazioni dei deputati Miglietti, relatore, Deforesta, Galvagno e Genina — Approvazione dell'articolo 3 emendato — Emendamento del deputato Pareto all'articolo 4, oppugnato dal guardasigilli e dal relatore, ritirato dal proponente e ripreso dal deputato Farina — Osservazioni del deputato Sineo — Approvazione della questione pregiudiziale, e quindi degli articoli 4 e 5 — Il ministro guardasigilli si oppone all'articolo 6 della Commissione — Osservazioni del relatore Miglietti e del deputato Sineo — Approvazione dell'articolo 6 emendato e dell'articolo 7 — votazione ed approvazione dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia per facoltà agli intendenti militari di ricevere atti di procura da militari che si assentano dallo Stato.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Annoni — Avigdor — Avondo — Balbi — Beldi — Bertoldi — Biancheri — Blanc — Bo — Bolnida — Boyd — Brofferio — Bronzini-Zappelloni — Brunati — Brunet — Buraggi — Cabella — Cadorna C. — Cambieri — Campana — Carta — Casanova — Casaretto — Cassinis — Castelli — Cavour C. — Cavour G. — Chapperon — Chiò — Colli — Correnti — Cossato — Crosa — Decastro — Deforesta — Delfino — Delitala — Della Motta — Demaria — Demartinel — Durando — Falqui-Pes — Fara — Farina M. — Ferracciù — Gallisai — Gallo — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Ghigliani — Gianoglio — Girod — Graffigna — Grixoni — Guglianetti — Isola — Jacquier — La Marmora — Malan — Martelli — Martin — Mathieu — Mellana — Mezzena — Moia — Mongellaz — Monticelli — Pallavicini Francesco — Pescatore — Petitti — Pernati — Polleri — Pugioni — Rattazzi — Riccardi C. — Riccardi E. — Richetta — Roux-Vollon — Sanguineti — Sanna-Sanna — Sappa — Sauli — Scano — Scapini — Serra C. — Sineo — Solaroli — Somis — Sommeiller — Sonnaz — Spinola D. — Spinola T. — Tecchio — Tegas — Tola — Torelli — Tuvèri — Valerio — Vitelli — Zirio.

Il dottore Ercole Pavesi fa omaggio alla Camera di due copie di un suo scritto intitolato: *Meditazioni sul colera asiatico.*

Questo libro sarà depositato alla biblioteca.

Metto ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

Gli uffici terzo e quarto hanno eletto un istesso relatore per

le tre leggi relative agli ultimi crediti supplementari chiesti dal Governo.

Io proporrei che gli altri uffici nominassero essi pure un solo relatore per tali leggi, il che gioverebbe ad accelerare la discussione delle medesime.

Se non si fanno osservazioni in contrarie si intenderà accettata la proposta.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEI MAGISTRATI DEL CONSOLATO DI TORINO E NIZZA E PER L'ISTITUZIONE DI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla legge portante la soppressione dei consolati di Torino e Nizza e creazione nell'una e nell'altra città di un tribunale di commercio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1847.)

La discussione generale è aperta.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

Non posso accettare l'emendamento proposto dalla Commissione per ciò che riguarda i giudici di settimana, e, se la Camera così crede, invece di parlarne nella discussione generale, io ne parlerò quando verrà in discussione il relativo articolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, interogo la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli. (La Camera approva.)

« Art. 1. I magistrati del consolato di Torino e di Nizza cesseranno dalle loro funzioni il 31 marzo 1855, e rimarranno da tale giorno soppressi. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Debbo avvertire che nel progetto del Ministero non si era detto che col primo aprile 1855 dovessero mettersi in attività i tribunali di commercio perchè sarà

giorno festivo, e siccome in quel giorno non potrebbe avere luogo l'installazione di essi tribunali, nel progetto ministeriale si dichiarava in modo più generico che i consolati sarebbero immediatamente surrogati dai tribunali di commercio.

MIGLIETTA, relatore. Mi pare che non sarebbe conveniente che l'amministrazione della giustizia rimanesse sospesa. Vogliansi sopprimere i magistrati del consolato perchè si reputa non essere quella istituzione attualmente conveniente, e surrogarsi immediatamente questi magistrati del consolato con tribunali di commercio; quando anche sia vero che nel giorno primo aprile non possano questi tribunali entrare materialmente in funzione, credo tuttavia che sarebbe convenientissimo di lasciare la formola di questo articolo nei termini nei quali fu concepita dalla Commissione; imperocchè non vi si troverebbe quel vacuo anche brevissimo nell'amministrazione della giustizia il quale sarebbe, a mio avviso, pericoloso e non conveniente.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Allora si intenderà soltanto legalmente istituito, nè entrerà in funzione il primo aprile; se si va d'accordo in questo senso, che cioè non entri in esercizio, io non ho più niente a ridire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Il primo aprile 1855 nelle città di Torino e Nizza entrerà in funzione un tribunale di commercio che il Governo è autorizzato ad istituire in ciascuna di dette città, osservate, quanto alla loro composizione, le norme stabilite nel libro quarto, titolo primo, del Codice di commercio, ommesso solo ed intanto l'ufficio del consultore legale contemplato nell'articolo 663 del detto Codice. »

GENINA. Io intendo proporre un emendamento all'ultima parte di questo articolo 2, relativa al consultore legale. In esso si dice: « ommesso solo ed intanto l'ufficio del consultore legale contemplato nell'articolo 663 del detto Codice. » Io proporrei che, sopresse queste parole, si aggiungesse all'articolo un'alinea così concepito:

« L'ufficio del consultore legale di cui nell'articolo 663 consiste soltanto nel dare il suo parere per iscritto o verbalmente sui punti di diritto dei quali sarà dal tribunale richiesto. »

Se la Camera me lo permette io svolgerò le ragioni di questo mio emendamento.

Il Codice di commercio nella creazione dei tribunali ha stabilito due cose: in primo luogo che tutti i giudici di commercio debbano essere commercianti, nemmeno escluso il presidente, e che essi debbano essere nominati dal Governo; in secondo luogo all'articolo 663 è stabilito che allato al tribunale di commercio così costituito vi debba essere un consultore legale al quale il *giurè* commerciale possa ricorrere in certi determinati casi.

Nel presente progetto di legge, mentre si vuole attuare la formazione dei tribunali di commercio a tenore del Codice di commercio, per altro si ammetterebbe l'istituzione del consultore legale, si adotterebbero quindi la prima parte, quella cioè la quale stabilisce che tutti i giudici del tribunale sieno commercianti, ma si escluderebbe quella relativa ai consultori legali, che sono qualificati come pericolosi, anzi dannosi.

Io non credo che debba abolirsi l'istituzione del consultore legale, e quindi non approvo questa parte dell'articolo, ma siccome forse l'ufficio del consultore legale a termini del Codice di commercio avrebbe attribuzioni tali le quali forse potrebbero in alcuni casi parere dannose, quindi io avrei cangiato alquanto le attribuzioni di questo consultore legale

per togliervi tutto ciò che potrebbe forse essere pericoloso nell'amministrazione della giustizia commerciale. Io comincierò perciò a dimostrare che non deve sopprimersi il consultore legale e mantenersi invece questa istituzione, quindi la parte che toglierebbe la ommissione del consultore legale; in secondo luogo farò cenno del mio emendamento sulle attribuzioni del consultore legale, qualora la Camera creda di conservarlo.

Io credo che il consultore legale sia indispensabile nei nuovi tribunali di commercio; so che si dice comunemente che tutte le cause di commercio debbono essere solamente giudicate secondo il puro buon senso naturale, secondo gli usi e le consuetudini del commercio, e questo fino ad un certo punto è vero, ma io non credo che si possa ammettere in modo assoluto: se tutte le cause di commercio dipendessero unicamente dal puro e mero arbitrio, dal puro buon senso dei giudicanti, allora questa proposizione potrebbe essere vera, ma noi sappiamo che presso di noi vi esistono delle leggi commerciali le quali contengono tanti precetti positivi, che devono essere osservati dai commercianti nelle loro transazioni, e dai giudici nelle loro sentenze, che, in cospetto di un Codice di commercio composto di settecento e più articoli è impossibile che il puro buon senso naturale debba essere la norma del giudice; egli deve necessariamente giudicare secondo le disposizioni contenute nel Codice di commercio. Di qui ne viene la conseguenza, che non basta il puro buon senso naturale, ma che è necessaria puranco la cognizione e della lettera e dello spirito della legge onde la giustizia commerciale sia resa in modo conforme alla nostra legislazione. E ciò risulterà tanto più evidente, qualora si consideri che vi sono realmente materie nelle quali si ricerca necessariamente una certa scienza del diritto, bisogna conoscere i principii della scienza giuridica. Io citerò tutte le materie che sono relative alla competenza, sia per ragione di materia, sia per ragione di persona, e molte sono le questioni intricatissime che sorgono nel definire la competenza dei tribunali.

Osserverò di più che, quando si tratta, per esempio, di contratti di commissione, sorgono molte questioni relative al mandato, moderate dagli usi mercantili; quando si tratta delle società, sorgono questioni relative alla formazione giuridica della società, relative ai diritti e doveri che ne emergono, degli effetti che devono seguire il loro scioglimento; quando si tratta di lettere cambiali, sicuramente i negozianti ne sono molto al corrente; per altro noi sappiamo che anche riguardo alle lettere cambiali sorgono molte questioni complicate, perchè tutti sanno che il contratto di cambio presenta molti aspetti secondo le persone riguardo alle quali esso deve essere considerato, in guisa che alcune volte appare come compra e vendita, altre volte come contratto di mandato, altre come contratto di cessione, e tutti questi punti devono sicuramente avere un principio di diritto onde risolverli; vi sono anche i fallimenti e le bancarotte, e noi sappiamo quante questioni possano sorgere in questi fallimenti, in queste bancarotte.

In fine bisogna pure che nei giudizi si osservi una procedura, bisogna che si segnano certe norme nel dare la sentenza di queste cause, bisogna che siano fatte in modo alquanto giuridico; altrimenti è impossibile che si amministri veramente la giustizia secondo lo spirito della legge.

Ora necessariamente bisogna che il giudice commerciale renda la giustizia secondo i principii di diritto in tutte queste innumerevoli questioni, le quali possono sorgere; e ciò è tanto più necessario, inquantochè, se non si osservassero questi principii di diritto, o la Cassazione casserebbe la sen-

tenza, o il tribunale d'appello l'annullerebbe; poichè questi tribunali, nei quali seggono dei legali, certamente debbono stare alle norme stabilite dal Codice di commercio.

Mi sembra dunque chiaro che anche nell'amministrazione della giustizia commerciale sia indispensabile che il giudice abbia la conoscenza almeno dei principii generali del diritto, onde si possa bene intendere non solo la lettera, ma anche lo spirito della legge commerciale ed applicarla secondo il concetto del legislatore.

Ciò posto, vediamo se i commercianti, i quali sono chiamati, secondo questo progetto di legge, cioè secondo il Codice di commercio, ad amministrare la giustizia commerciale, abbiano per sè stessi questa scienza legale indispensabile in molti casi onde amministrare la giustizia. Io ho tutta la confidenza nella probità, nella lealtà dei commercianti, ma io non esigo da essi più di quanto possano realmente sapere. Io comprendo che i commercianti conoscono meglio di tutti gli altri gli usi, le consuetudini mercantili, ma non credo abbiano fatti studi tali in forza dei quali possano conoscere tutti i principii di diritto richiesti in questa materia, di maniera che, malgrado abbiano tutta la buona volontà per la retta amministrazione della giustizia, io credo che si troverebbero ben frequentemente nell'impossibilità di sciogliere molte questioni, le quali presentano molti dubbi, e che devono essere risolte.

Quindi bisogna necessariamente che questi commercianti giudici ottengano questa scienza da altre persone, le quali non possono essere che un consultore di ufficio, al quale essi possono ricorrere nei casi dubbi per avere un parere che loro serva di guida, altrimenti sarebbero costretti a provvedere con consulti presi da giuristi del fóro.

Se noi ammettiamo che essi possano prendere consulti dai giuristi, allora io osservo che è difficile ciò fare, senza che loro corrispondano una retribuzione, ed in tal caso, a mio avviso, ne sorgono due inconvenienti: il primo che l'ufficio del giudice commerciale, il quale è già gratuito e che porta seco molti inconvenienti, cioè perdita di tempo, occupazioni, ed alcune volte anche dispiaceri, diventerebbe per giunta dispendioso, perchè il giudice commerciante dovrebbe sborsare del proprio onde avere questi consulti. Il che ridurrebbe a dover scegliere soltanto i giudici di commercio fra l'aristocrazia del commercio, vale a dire fra quelli i quali essendo più ricchi possono anche più facilmente sopperire a questi bisogni. E questo sarebbe già un inconveniente, perchè vi sono molti commercianti altrettanto probi e leali, quanto di modesta fortuna, i quali potrebbero essere scelti giudici, e per questo motivo ne sarebbero impediti. Il secondo inconveniente è questo, a mio parere, che l'individuo, al quale ricorre il commerciante giudice per domandare un consulto, diventa, direi così, come un suo maestro; quindi il giudice commerciante ha una certa deferenza verso questo individuo. Quando adunque questo avvocato si presenterà avanti il tribunale di commercio per disputare, io credo che il giudice gli avrà una deferenza; quindi una specie di favoritismo verso il cliente che sarà rappresentato da questo avvocato, e così non vi è più quella indipendenza che vi deve essere in un giudizio. Si potrebbe anche stabilire che questi consulti si prendessero gratuitamente in guisa che non venisse retribuito il giurista. In tal caso io dico che cresce maggiormente l'accennato inconveniente, imperocchè è certo che l'individuo, il quale gratuitamente consulterà il giudice commerciale, acquisterà un grande ascendente sul suo animo, e quindi non si amministrerà più la giustizia con quella indipendenza necessaria. Ciò stando è più logico l'ammettere un consultore d'ufficio a cui si possa ricorrere in tutte le questioni dubbie di diritto. La di-

sposizione del nostro Codice di commercio che aveva stabilito questi consultori legali a me sembra assai razionale, perchè pone il giudice commerciante nella situazione di potere risolvere tutte le questioni di diritto.

Inoltre, sebbene io non sia molto tenero delle massime che si possono introdurre presso i tribunali, per altro convengo che le massime le quali si adottano da quelli di commercio sono utili a conservarsi, se sono buone, onde così tutti i commercianti sappiano quale è la linea di condotta in quel dato punto, e così possano regolarsi nelle loro contrattazioni. Quindi è utile che i giudici di commercio, i quali saranno facilmente mutabili, conoscano siffatte tradizioni.

Diffatti, chi potrà ben conoscere e rappresentare al tribunale di commercio queste tradizioni ricevute in un dato ordine di idee? Non vi sarebbe che il consultore legale, il quale non verrebbe cangiato così facilmente. Se lo togliete, siccome tutti i membri del tribunale saranno sempre variabili, non vi saranno più queste tradizioni.

Non dico già che i giudici di commercio debbono stare assolutamente a queste massime di tradizione. Se i giudici di commercio credono che queste massime non siano buone essendo essi responsabili delle sentenze, possono correggerle, ma io credo che sia utile che vi sia una persona che faccia presente al tribunale queste massime prima che portino i loro giudizi. Altra ragione adunque per conservare il consultore legale.

Io comprendo inoltre che, quando da lungo tempo i commercianti sono iniziati nei giudizi di materie commerciali forse saranno più abili ed avranno quel grado di scienza giuridica commerciale che si richiede per sciogliere molte di queste questioni, quindi io posso comprendere come, per esempio, in Francia e nel Genovesato possano i giudici commercianti anche per sè stessi risolvere questioni che si presentano solo rarissimamente; ma in una città, dove i commercianti non sono mai stati giudici assoluti delle materie commerciali, io credo che è ancora più necessario che si lasci almeno da principio il consultore legale, mediante il cui parere possono i giudici più facilmente definire le controversie.

Infine si critica grandemente l'ufficio del consultore legale, ma senza ragione, a mio avviso, col contrapporre la massima che per conoscere se una istituzione sia buona o cattiva conviene che sia sperimentata; ma se questi consultori legali portati dal Codice di commercio non sono ancora stati sperimentati conviene almeno che si ammettano in via provvisoria onde l'esperienza dimostri se siano utili o dannosi.

Quindi io credo che per queste ragioni non debbano abolirsi i consultori legali portati dall'articolo 663 del Codice di commercio, debbano anzi lasciarsi sussistere salvo quando si farà la legge sui tribunali di commercio, ad esaminare se, dietro l'esperimento che se ne sarà fatto, sia il caso di conservarli od abolirli.

Posto che si debba ritenere il consultore legale, sorge l'altra questione, quali debbano essere le sue attribuzioni a termini dell'articolo 665. Diverse sono le attribuzioni del consultore legale; egli non deve solo dare dei pareri al tribunale di commercio sui punti di diritto sui quali possa essere richiesto, ma ha attribuzioni maggiori.

Il consultore legale può, a termini di questo articolo, essere presente non solo alle adunanze, ma anche alle votazioni del tribunale, può, al momento della votazione, spiegare il suo parere oralmente ed intervenire d'ufficio, può infine intervenire nella motivazione delle sentenze.

Ora tutte queste maggiori attribuzioni, le quali vennero concesse al consultore legale, furono grandemente censurate

dall'onorevole ministro nella sua relazione, perchè si teme l'ingerenza del consultore legale nelle sentenze del tribunale di commercio in guisa che a vece di quel parere che è formato per un giurì speciale di commercio si abbia sempre l'elemento legale che soverchi l'elemento commerciale.

Per questo io credo che si poteva ritenere il consultore legale, e soltanto modificare le sue attribuzioni, ma ho veduto invece che si è assolutamente dichiarato non più esistente l'ufficio del consultore legale; d'altronde io non temo poi tanto l'influenza che possa avere il consultore legale presso il tribunale di commercio, perchè ho una certa fiducia nei commercianti, i quali saranno chiamati a dare queste sentenze; siccome sono essi soli che rispondono delle sentenze e sono tre contro uno, io spero che questi tre giudici commerciali potrebbero anche impedire che l'elemento legale soverchiasse l'elemento commerciale; ma siccome io dubito che, se si volesse attuare l'articolo 663, si e come si trova nel Codice, forse l'onorevole guardasigilli si opporrebbe, e quindi avrei poca speranza che il mio emendamento potesse essere approvato, avrei modificate le attribuzioni del consultore legale a termini dell'articolo 663, avrei limitato l'ufficio del consultore legale unicamente a questo punto, che cioè l'ufficio del consultore legale consista soltanto nel dar pareri sui punti di diritto sui quali sarà richiesto dal tribunale; egli non interverrebbe più al momento della votazione, egli non darebbe un parere d'ufficio, egli non motiverebbe la sentenza, e quindi non potrebbe cangiare l'opinione del tribunale di commercio: ma quando veramente il tribunale di commercio è in un dubbio di diritto, perchè non potrà avere un uomo legale al quale ricorrere per avere l'opinione la più plausibile in quella materia? Ecco l'unico scopo per cui vorrei conservare il consultore legale, ed è in questo senso che ho redatto il mio emendamento.

Tralasciate le parole *ommeso solo ed intanto* l'ufficio del consultore legale contemplato nell'articolo 663 del detto Codice, vi sostituirei questo alinea:

« L'ufficio del consultore legale di cui nell'articolo 663 consiste soltanto nel dare il suo parere per iscritto o verbalmente sui punti di diritto sui quali sarà dal tribunale richiesto. »

Mi sembra che a questo modo l'ufficio del consultore sarà di molto semplificato, si eviteranno i pericoli che sono annessi a questo ministero, e si mantiene intanto quell'elemento legale che credo indispensabile come forza ausiliaria dei tribunali di commercio che si vorrebbero ora attuare.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

MIGLIETTI, relatore. L'onorevole Genina propone un emendamento il quale, nello stesso tempo, porta una modificazione all'articolo 2 di questo progetto di legge ed all'articolo 663 del Codice commerciale.

Modifica l'articolo secondo di questo progetto di legge in quanto che vorrebbe che nei tribunali di commercio s'introducesse il consultore legale; modifica poi le disposizioni dell'articolo 663 del Codice di commercio nel senso che le attribuzioni che egli vorrebbe conferire a questi consultori legali sarebbero diverse da quelle che l'articolo 663 loro attribuisce. La questione che solleva l'onorevole preopinante è senza dubbio una questione molto grave, ma parve alla Commissione, e lo enunciò nella relazione che precede il progetto di legge, che questo non fosse luogo opportuno per una discussione di tanta importanza.

Imperocchè non si tratta con questo progetto di legge di

determinare le basi sopra le quali debbono definitivamente essere composti i tribunali di commercio; si tratta esclusivamente di stabilire due tribunali di commercio, i quali prendano il posto di altri magistrati che cessano dalle loro funzioni.

L'onorevole Genina ben vede quanto sarebbe inconveniente il portare, nell'occasione di un progetto di legge meramente provvisorio una modificazione di tanta importanza relativamente a quei tribunali di commercio che da lungo tempo funzionano.

Ognuno vede quale inconveniente ne verrebbe dal lasciare i tribunali già esistenti senza consultore legale, mentre si introdurrebbero nei due tribunali di cui ora si tratta.

E ognuno vede egualmente come l'introdurre i consultori legali nei tribunali che attualmente esistono non potrebbe a meno che alterare gravemente l'economia di questi tribunali. Per questi motivi la Commissione ravvisò più conveniente sospendere la discussione di questa questione, e di istituire in modo provvisorio questi nuovi tribunali di commercio sopra le stesse basi di quelli che già funzionano attualmente con assai soddisfazione.

Io quindi propongo che la discussione di questa questione, che io ammetto essere gravissima, sia rimandata all'epoca non lontana in cui dovremo discutere il progetto di legge riguardante la composizione definitiva dei tribunali di commercio.

Intanto noi possiamo ben essere tranquilli che i tribunali di commercio di Torino e di Nizza, quali li vogliamo costituire, funzioneranno bene; imperocchè non dobbiamo credere che i commercianti chiamati a fare da giudice in questi tribunali siano inferiori a coloro i quali siedono giudici nei tribunali di commercio di Savona e degli altri paesi della Liguria.

Quindi io pregherei l'onorevole Genina a voler rimandare ad altro tempo questa questione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Arnulfo.

ARNULFO. Io appoggio la proposizione dell'onorevole Genina nella parte in cui vuole soppressa le parole: « ommeso solo, ed intanto, ecc. » sino alla fine dell'articolo. Mi acconterò al suo emendamento in tal parte, e mi riferisco alle osservazioni che egli ha fatte per dimostrare la necessità che vi sia nei tribunali di commercio un consultore legale; e tanto più volentieri mi vi riferisco, inquantochè ciò mi dispensa dal trattenerne lungamente la Camera su questo argomento.

Soltanto mi permetterò di aggiungere che la disposizione ora proposta di far amministrare la giustizia in materia commerciale dai commercianti non è nuova nel nostro paese; è cosa che ha già fatte le sue prove e ha già dati i risultati che sono in grado di sottoporre alla Camera in poche parole.

Nelle costituzioni del 1723 e del 1729 vi era questa disposizione:

« Si elegeranno tutti i detti uffiziali (cioè tre che costituivano il corpo del consolato) da noi sulla rosa che dovrà presentarsi dal corpo dei mercanti in cui saranno almeno descritti sei soggetti di essi tutti periti nel commercio e non curiali, dotati di rettitudine e delle altre buone qualità che si richieggono per tal fine ed impiego. »

Furono messe in esecuzione queste disposizioni, ma nel 1735 col regio editto del 15 ottobre, dopo essersi narrato il disposto delle regie costituzioni testè lette, così si disse:

« Tuttavolta l'esperienza e frequenti ricorsi e richiami a noi pervenuti ci hanno manifestato non avere tali provvedimenti prodotto in qualche parte l'effetto proposto, mentre sebbene

non sia restato per parte dei giudici deputati di contribuire col loro zelo ed attenzione al conseguimento di oggetto, si salutare ad ogni modo, non occorrendo in essi sufficiente perizia per isciogliere i nodi e difficoltà legali non estranee, anzi pur troppo famigliari in fatto di commercio, siano stati bene spesso costretti di indagare da altrui quegli schiarimenti che da loro stessi in articoli di ragione non potevano avere, e non di rado hanno incontrato consultori i meno attenti, oppure anche nascostamente interessati nel patrocinio delle cause medesime; e di più dandosi luogo per difetto di tale esperienza a molteplicità di atti superflui, coll'essersi, massime, aperto l'adito a certa specie di sollecitatori e patrocinanti i quali per non essere soggetti alle leggi, obblighi e regole prescritti agli avvocati e procuratori, con tanto minore contegno si facevano lecito di declinare dal buon ordine, protrarre i litigi ed aggravare a loro profitto di spese i litiganti abbiamo decretato:

« Art. 2 Il consolato di Torino sarà composto di tre soggetti *togati*, uno dei quali sarà capo ed avrà il titolo e dignità di presidente e successivamente, ecc. »

Vede dunque la Camera che si sono presso noi provati i due sistemi, cioè primo sistema: giudici commercianti tutti, escluso ogni legale; secondo sistema: giudici *togati*, esclusi i negozianti. Intervenero poi altri provvedimenti, i quali sono quelli che sono ora in vigore, mercè i quali si sono messi dei negozianti allato dei giudici *togati* onde dare il loro parere in materia commerciale.

Ora si vuole ritornare al sistema antico, il quale fece le cattive prove di cui fa cenno l'editto del 1753 suddetto sul quale non farò commenti.

Dirò solo che ciò che fu un inconveniente allora non è impossibile che torni ad essere un inconveniente oggi. Egli è incontrovertibile che in materia commerciale si presentano delle questioni gravissime (e la Camera ed il signor relatore in specie è in caso di apprezzare questa verità di fatto). Nascono delle controversie sommamente gravi, la cui risoluzione dipende assolutamente dalla cognizione legale esclusivamente, estranea, direi quasi, alle cognizioni del commercio. In queste controversie chi darà una opinione? Certamente il giudice negoziante ricorrerà ad una persona legale, ma questa persona sarà scelta e sentita *in segreto*, e per quanto sia rispettabile può essere soggetta alle passioni ed agli errori di cui si fa cenno all'editto succitato, e non avrà la responsabilità del suo operato, come l'avrebbe un consultore legale, conosciuto preposto a tale ufficio dal Governo. Onde prudenza consiglia che vi sia una persona legale la quale resti presumibilmente aliena da tutte quelle influenze che si sono lamentate nel 1753.

Ma, mi si dice, la persona legale introdotta in un magistrato commerciale avrà una influenza enorme; io prego la Camera di osservare che questo è un argomento che può sedurre a prima giunta, ma che, bene esaminato, non può persuadere.

Giacchè, o si tratterà di decidere sopra materie puramente commerciali, ed io non veggio come i negozianti possano subire l'influenza di persona che negoziante non è. Diranno i negozianti al legale: pensate alla vostra, legale, ma non veniteci ad insegnare la materia commerciale. Dunque in questa parte il magistrato commerciante sarà sicuramente quello che deciderà colla massima libertà. Se poi si tratta di materie rigorosamente legali, allora io dico che questo legale avrà sicuramente una certa influenza. Ed è fortuna che ei l'abbia, poichè allora non si cadrà nell'inconveniente di fare decidere una questione non in conformità delle regole di diritto. D'altronde, quando non ha il legale salva la qualità di consultore,

l'influenza non può essere esercitata salvo da chi abbia dato prova di somma perizia, imparzialità e rettitudine; ed in questo caso è da desiderarsi che influisca; e non ne deriverà che vantaggio per i litiganti e per la dignità del tribunale.

Io credo adunque che si debba mantenere il consultore legale sì e come è prescritto dall'articolo 663 del Codice di commercio, ed appunto per evitare le difficoltà che l'onorevole relatore pose avanti or ora si debba lasciare tal quale è istituito dal Codice stesso e che si debba tanto più così lasciare appunto per non derogarvi provvisoriamente, ma per fare anzi la prova dell'esito che possa avere questa disposizione, affinchè, quando verrà in discussione la legge che regolerà per tutti la giurisdizione commerciale si sappia quale caso si debba fare del consultore legale ammesso nel Codice.

Se fu ammesso in questo, non fu, credo, senza gravi motivi e senza gravi considerazioni; nè ultima pare sia questa che, essendo finora il magistrato del consolato stato composto di soli giudici legali, nè essendovi pensiero nei negozianti di essere chiamati ad amministrare la giustizia, sia stato ammesso nel Codice un consultore legale, onde, fintantochè i negozianti non hanno ancora acquistata tutta quella capacità che col tempo acquisteranno, vi sia chi li consigli, specialmente nelle materie legali che certamente per ora non possono essere loro famigliari, ed impedire che si ricorra a persone legali di loro scelta individuale che non può presentare sempre eguali guarentigie.

Io dico dunque: si lasci provvisoriamente sussistere, e si applichi intanto il Codice; non si applichi ciò che si pratica in altre località da lunghi anni, nelle quali non si incontrano gli inconvenienti che possono presentarsi attualmente qui, ove non vi è ancora nè pratica, nè esperienza nei commercianti del modo di amministrare la giustizia; quando poi si farà la legge generale, allora si terrà conto della esperienza.

Così facendo vi sarà maggiore armonia della presente legge col Codice nella parte che si lascia sussistere. Poichè nel sistema del progetto avremo i tribunali di commercio composti esclusivamente di negozianti, tolta ogni ingerenza delle persone legali; e tuttavia là dove non saranno istituiti si dovrà amministrare la giustizia in loro vece dei tribunali di prefettura, composti totalmente di legali, esclusi i negozianti, salvo il caso previsto dall'articolo 668 del Codice di commercio ove si dispone che « nelle cose commerciali di maggior rilievo, i tribunali di prefettura potranno chiedere due commercianti, i quali esercitano il commercio con onore, ed avranno il loro voto, però soltanto consultivo. » Ciò posto non vi sarà armonia, poichè nei tribunali di prefettura non si avranno che decisioni di persone legali col consulto di persone negozianti; nei tribunali di commercio per contro avremo soltanto decisioni di commercianti senza concorso di persone legali.

Più consona per conseguenza è la disposizione dell'articolo 663, che lascia un elemento legale nei tribunali di commercio.

Io non voglio fare qui una similitudine, sostenendola rigorosamente esatta, fra l'applicazione del Codice penale e il Codice di commercio, ma una certa analogia io la trovo. Si vuole introdurre il giurì in materia penale, perchè, si dice, il fatto può conoscersi ed apprezzarsi anche da chi non è legale: ma quando veniamo all'applicazione della pena, si ricorre al giurì? No, o signori, perchè si tratta della applicazione della legge, e bisogna avere certe cognizioni per applicare la legge, e si vuole che vi siano giudici legali.

Così, io dirò, in fatto commerciale i negozianti siano pure i giudici, chè molte sono le questioni di fatto o di commercio che si ponno da semplici negozianti risolvere, ma quanto a certe questioni nelle quali è necessaria l'applicazione del di-

ritto, io domando se sia consentaneo, se sia prudente il lasciare che i commercianti la facciano da legali.

Io quindi propongo che si lasci sussistere l'articolo 665, e che si tolgano le parole suindicate dall'articolo secondo del presente progetto di legge. In ogni caso appoggio subordinatamente l'emendamento Genina.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

Come ha osservato l'onorevole relatore della Commissione, e come io stesso accennava nella relazione che precede il progetto di legge, la questione, se nei tribunali commerciali debba entrare l'ufficio del consultore legale, è veramente grave; e se io dovessi fin d'ora pronunciarmi, come ugualmente accennava nella relazione che precede l'altro progetto, io non esiterei punto a dire che sia più conveniente di omettere il consultore legale; e, quando dovrà agitarsi tale questione, certamente si dovrà tener conto delle considerazioni che venivano testè adducendo i deputati Genina ed Arnulfo. Ma ora trattasi forse di definire in modo assoluto se i consultori legali debbano o no entrare nella costituzione dei tribunali commerciali? In questo progetto di legge, inteso a stabilire due tribunali di commercio, l'uno in Torino e l'altro in Nizza, ed a parificarli agli altri tribunali di commercio che attualmente esistono nelle città liguri, la questione si riduce a vedere se debbasi fare una innovazione rispetto a questi ultimi, o se debbansi ordinare le cose in guisa che i tribunali di Torino e Nizza, da instituirsi novellamente, siano in tutto assimilati a quelli della Liguria, rimanendo questo nello stato in cui di presente si trovano, cioè senza l'aggiunta del consultore legale. Ridotta la questione a questo punto, noi saremo nell'alternativa o di dover estendere ai tribunali della Liguria la istituzione del consultore legale, oppure di non ammetterla in quelli di Torino e di Nizza; essendo, per ogni riguardo, conveniente che i tribunali di commercio, che hanno dovunque la stessa natura e sono investiti della medesima giurisdizione, siano regolati dagli stessi principii, e che la procedura appo di loro non sia diversamente regolata. Ora è manifesto che, trovandoci alla vigilia di stabilire le basi organiche dei tribunali di commercio, sarebbe inopportuno di introdurre una innovazione relativamente a quelli della Liguria. E pertanto, come io diceva poc'anzi, è neppure il caso di ammettere la istituzione del consultore legale nei tribunali di Torino e di Nizza.

Del rimanente io non temo gli inconvenienti indicati dagli onorevoli oppositori, quello cioè che i giudici di commercio sieno assolutamente incapaci di pronunciare sulle questioni di diritto, perchè le questioni di diritto, che si presentano in materia commerciale, non sono nè così profonde, nè talmente sottili, nè presentano tali difficoltà che i giudici di commercio manchino di attitudine a risolverle.

E ciò è provato dall'esperienza, è provato dal modo onde vengono definite le questioni davanti ai tribunali di commercio della Liguria, i quali, sebbene composti di soli giudici commercianti, tuttavia sanno fare una giusta applicazione dei principii della giurisprudenza commerciale.

Ed infatti le cause di mero diritto in materia commerciale sono di tale natura che richiedono cognizioni speciali degli usi e delle consuetudini del commercio, delle quali i giudici di commercio sono bene spesso più edotti che non lo sieno i giudici legali. E ciò che avviene nei tribunali commerciali di Liguria sarà, io spero, per verificarsi anche nei tribunali di Nizza e di Torino, perchè non è a credersi che i commercianti di queste due città abbiano a ciò un'attitudine minore dei negozianti liguri.

V'ha di più. Non è assolutamente vero che i soli giudici di commercio vengano in definitiva a risolvere le controversie nelle quali trovisi involta qualche controversia di puro diritto, perchè non ignorano certamente i signori preopinanti che ad esercitare la giurisdizione commerciale concorrono due elementi, cioè il tribunale di commercio che giudica in prima istanza, e la Corte che giudica in appello. Ma il tribunale di appellazione è composto esclusivamente di giudici legali, e perciò, quando i giudici commerciali commettessero per avventura qualche errore di diritto, questo errore potrebbe essere emendato dal tribunale di appello.

Io non veggo pertanto necessità alcuna perchè si debba partire da un principio contrario.

L'onorevole deputato Genina osservava che, postochè trovassi questa disposizione nel Codice, non sia il caso di abrogarla, ma l'onorevole deputato Genina deve avvertire che questa parte del Codice non venne per anco messa in esecuzione, e che, appena pubblicato il Codice di commercio, intervenivano le note regie patenti del 1845 a modificarne l'esecuzione.

Se dunque non venne mai attuato l'ufficio del consultore legale, e se per altra parte avremo fra non molto a discutere sulla definitiva costituzione dei tribunali di commercio, io non veggo ragione per cui debba avviarsi cotesto parziale esperimento.

Risponderò ancora poche parole al deputato Arnulfo, che veniva citando ed esponendo il tenore di antiquati editti di un secolo o due fa, per provarci che i giudici di commercio non sieno giudici atti a risolvere le controversie commerciali. E risponderò prima di tutto all'onorevole deputato Arnulfo che questo suo argomento storico proverebbe troppo; non solo proverebbe la necessità del consultore legale, ma quella pure di non costituire giudici semplicemente commerciali, perchè veramente con quegli antichi editti i tribunali commerciali furono composti di giudici legali.

Dirò ancora che da un secolo in qua si fecero innegabilmente molti progressi, e che i negozianti al dì d'oggi sono forniti di lumi sufficienti e di conveniente attitudine a ben risolvere anche le questioni di mero diritto che occorrono nelle cause commerciali; e perciò non mi muovono gli antichi esempi, e credo che il successo verrà a confermare ciò che io risolutamente affermo, che i semplici commercianti hanno attitudine a ben giudicare negli affari di commercio, e che mai non avverrà il caso che si debba ritornare a giudici legali.

Io dunque pregherei la Camera a non volersi fermare sull'emendamento proposto dall'onorevole Genina, ed a rimandare questa discussione al tempo non lontano in cui verrà in discussione il progetto di legge organica dei tribunali di commercio.

GENINA. L'onorevole relatore della Commissione ha creduto che non fosse in questa legge sede opportuna per discutere questa disposizione, e che debba attendersi la legge generale costitutiva dei tribunali di commercio.

Io credo che, se non si risolvesse almeno nel senso di mantenere il Codice di commercio, si pregiudicherebbe la questione. Se questo progetto di legge dicesse soltanto « sinora non si è mai attuato il Codice di commercio, sia questo ora attuato, » io sarei subito d'accordo; ma questo progetto va più oltre: pone in pratica il Codice di commercio in quanto alla formazione dei tribunali, ma li corregge nel tempo stesso, poichè toglie l'elemento legale, il quale è molto importante, e falsa lo spirito del Codice di commercio.

Non si tratta dunque solo di attuare la legislazione che ab-

biamo, e che era stata sospesa, ma si tratta di cangiarla; allora bisogna discutere se sia bene o no ciò fare, altrimenti si pregiudica la questione senza nemmeno discuterla, ed è quello che io ho procurato di evitare.

Si osservi in secondo luogo che allora ne verrebbe questo sconcio, che avremmo cioè dei tribunali di commercio nei quali vi sarebbe il consultore legale; degli altri, come nella Liguria, dove non vi sarebbe. Siccome si tratta di una legislazione puramente transitoria e di esperimento, non troverei in questo veruno sconcio; anzi desidererei che funzionassero tutti i sistemi. Così, quando si verrebbe a formare la legislazione generale sui tribunali di commercio, la Camera vedrebbe qual è il sistema più atto a dare buoni risultati.

In questo caso i tribunali della Liguria sono perfettamente fuori di questione.

Si tratta ora di stabilire i consultori legali in due altre città dove non vi erano tribunali composti di commercianti, ma vi erano tribunali legali; si tratta ora di surrogare a questi tribunali puramente legali dei tribunali di commercianti; ma, siccome per queste due città è questione di una cosa nuova, credo che vi sia una ragione particolare per cui nel principio vi sia almeno un potere ausiliare, quale è quello del consultore legale.

Con ciò rispondo alle osservazioni del signor guardasigilli, il quale dice: se questi tribunali funzionano bene a Genova, perchè non funzioneranno bene a Torino? Ma io rispondo: a Genova è da mezzo secolo che esistono. Io credo benissimo che con questo si farebbe una specie di educazione, la quale, essendo diretta a formare dei giudici commerciali, si potranno abilitare anch'essi a sciogliere le questioni giuridiche, ma qui noi dobbiamo stabilire un tribunale di commercio in mezzo a commercianti che non furono mai educati ed istruiti a questo riguardo. Io credo adunque che per questa epoca di transizione sia anche utile di lasciar sussistere l'elemento legale.

Infine poi non è che uno sperimento, e, se noi lasciamo questo consultore legale in questi due tribunali, vi saranno tribunali che funzioneranno senza consultore legale, degli altri che li avranno; vedremo quali di questi facciano miglior prova nella legislazione generale che si deve stabilire sulla formazione dei tribunali di commercio; allora la Camera avrebbe i dati per giudicare quale sia il sistema migliore; quindi io non so vedere come sia inopportuna la discussione e l'adozione di questo sistema.

Io adunque, se si crede di dover attuare l'articolo 663, sì e come esiste, ritiro il mio emendamento, mantenendo semplicemente la mia proposta soppressiva per l'ultima parte di questo articolo.

ARNULFO. Io mi riferisco a quanto ha detto l'onorevole Genina, e solo soggiungo un'osservazione all'argomento addotto dall'onorevole guardasigilli, cioè che, colla lettura che io diedi dell'editto del 1733, io adduco un argomento che prova troppo: proverebbe veramente troppo se io sostenessi che i tribunali di commercio debbano essere composti unicamente di legali; allora l'osservazione sarebbe giusta; ma, siccome io mi acconcio a che i tribunali di commercio siano composti di commercianti, e mi limito a desiderare che vi sia un consultore legale ammesso dal Codice di commercio che fu adottato poco tempo fa, il mio argomento prova, secondo me, quanto basta; poichè, se non si verificheranno, come io credo, tutti gli inconvenienti che si sono accennati in quell'editto, componendo i tribunali di soli commercianti, appunto perchè costoro dal 1733 hanno acquistato più estese cognizioni, maggiore istruzione, non ammetto che si trovino

tutto ad un tratto negozianti i quali abbiano le cognizioni legali che l'onorevole guardasigilli loro attribuisce, che, se le avessero, non vi sarebbe timore dell'influenza che si suppone e si teme sia per esercitare il consultore legale.

Io riconosco nei negozianti molta avvedutezza, molta capacità, molta scienza, ma tutte le cognizioni di cui debbono essere forniti perchè non debbano ricorrere a legali, confesso che in essi non le riconosco, almeno per ora, nè l'onorevole guardasigilli ci vorrà persuadere che tutta questa scienza sia in loro venuta *hic et nunc*.

Ammetto che nei tribunali della Liguria vi siano maggiori cognizioni legali, perchè da lungo tempo sono quei commercianti chiamati a fare da giudici, ed hanno probabilmente fatti degli studi analoghi, il che non avendo potuto avere luogo nel rimanente dello Stato, riesce necessario di ammettere il consultore legale come misura almeno transitoria.

Io spero perciò che queste considerazioni dimostrino che il mio argomento non prova troppo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Galvagno.

GALVAGNO. Io credo che si debba questo articolo accettare tal quale è proposto, e non si debba per ora attuare l'istituzione del consultore legale.

Capisco benissimo che in fatto di amministrazione della giustizia si possano fare istituzioni e toglierle dopo cattiva prova; ma che si possano costituire dei tribunali in un modo in una provincia ed in altro modo nelle altre, io non lo posso ammettere.

Se dunque siamo d'accordo di non decidere fin d'ora la questione, siccome conviene lasciare i tribunali della Liguria come sono, postochè operano bene, io non credo conveniente che, creandosi nuovi tribunali nei luoghi dove ora non vi sono per rendere uniforme l'amministrazione della giustizia commerciale, si aggiungano a questi i consultori legali.

Si è detto che questo sarà in via di esperimento: ma allora, io domando, perchè lasciare alcune provincie sottoposte a un sistema di esperimento e altre no? Quando in un regolamento definitivo si deciderà che debbano sperimentarsi i consultori legali, si esperimenteranno dappertutto, e, se faranno mala prova, si toglieranno pur dappertutto.

Del resto io sono d'avviso che in un tribunale di commercio il consultore farebbe tutto ancorchè fosse soltanto facoltativo ricorrere a lui, i negozianti lo seguirebbero in tutto e diverrebbe così assolutamente inutile il voto dei commercianti.

Ma si dice: potranno i commercianti errare in diritto. Se errano in diritto, o la causa è appellabile, ed allora i magistrati d'appello correggeranno l'errore; se non è appellabile, vi è la Cassazione per riparare gli errori di diritto; quindi io credo che questo timore non si possa avere. D'altronde pel nostro paese io dico che sarebbe disperare dei commercianti se si credesse che dal 1807 al 1855 non avessero fatto alcun progresso; ma, se i tribunali di commercio di Torino funzionavano nel 1807, perchè non funzioneranno nel 1855? Dunque io credo che nulla si deve temere da questa istituzione.

Postochè il ministro ha parlato dell'istituzione definitiva, io vorrei solo fare un'avvertenza che lo prego di voler prendere in considerazione nel progetto definitivo, ed è che le istituzioni d'amministrazione della giustizia per il commercio sono in oggi sì fattamente composte, secondo la legislazione attuale e secondo questa legge medesima che stiamo discutendo, che l'elemento commerciale è tutto in primo giudizio, e manca assolutamente nei giudizi d'appello. Se si avrà riguardo a questa circostanza, si potrà forse portare qual-

che temperamento per le Corti d'appello nel progetto definitivo.

Egli è in questo senso unicamente e non in senso di consultore legale che io credo si possa portare un rimedio efficace allo stato della presente legislazione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Osserverò all'onorevole Galvagno che il progetto per lo stabilimento organico dei tribunali di commercio è già stato presentato, e credo anzi sia già stata nominata la Commissione che deve esaminarlo e riferirne; e per cui l'onorevole Galvagno potrebbe far passare queste sue osservazioni alla Commissione che ne terrebbe conto, e quindi la Camera potrà apprezzarle nella discussione della legge.

PRESIDENTE. È stata in primo luogo proposta la soppressione delle ultime parole dell'articolo 2 « ommesso solo ed intanto l'ufficio del consultore legale contemplato nell'articolo 663 del detto Codice. »

Ammettendo questa soppressione si verrebbe a conservare il consultore legale.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Non è approvata.)

GENINA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 2 proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 3. Le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio istituiti in Torino e Nizza saranno intanto a carico rispettivamente delle due città predette. »

NOTTA. Io non comprendo il motivo per cui la Commissione ha creduto di dover porre a special carico delle città di Torino e Nizza le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio.

Una massima che si è sempre tenuta in tutte le nostre leggi a questo riguardo si è quella di far sopportare le spese dei locali dei tribunali da quelli fra i regnicoli a favore dei quali si esercita la giurisdizione del tribunale. Abbiamo, per esempio, la legge comunale del 7 ottobre 1848 che stabilisce a carico dei comuni le spese dei tribunali di mandamento. Abbiamo la legge del 27 settembre 1822 che stabilisce a carico delle provincie le spese dei tribunali di prefettura. La spesa per locali dei magistrati supremi che hanno una giurisdizione più estesa della divisione amministrativa o una giurisdizione che comprende tutti i regnicoli è a carico dello Stato. Dunque sarebbe affatto anormale la disposizione di questo articolo.

Oltre ad essere anormale e ingiusta per regola generale non distribuendosi con eguale bilancia il beneficio ed il peso di siffatta legislativa disposizione, è cosa ingiusta anche relativamente a ciò che si pratica cogli altri tribunali di commercio dello Stato. Per esempio, a Genova ed altrove la spesa del locale del tribunale di commercio è a carico della provincia. Quindi io non comprendo che specie di favore si voglia usare a queste due città di Torino e Nizza, ponendo a loro carico una spesa che, e secondo le norme dettate dalle leggi, e secondo i principii di giustizia, e secondo gli esempi fin qui praticati, è data alla provincia e non alla città. Credo quindi che il Governo e la Commissione non si vorranno opporre al mio emendamento, che io proporrei nei seguenti termini:

« Le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio istituiti in Torino e Nizza saranno a carico delle rispettive provincie. »

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

MIGLIETTI, relatore. La Commissione, ponendo a carico delle città di Torino e di Nizza le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio, è andata sulle tracce del progetto ministeriale; essa cioè non ha creduto di introdurre una disposizione nuova, e ne dà la spiegazione.

Il progetto ministeriale era all'articolo 1 così concepito: « Il magistrato del Consolato di Torino e quello di Nizza cesseranno dalle loro funzioni al finire di marzo del corrente anno 1855 e verranno immediatamente surrogati da un tribunale di commercio. »

La Commissione fu di parere che nella parola *surrogati* vi stesse l'obbligazione a carico delle città di Torino e di Nizza di pagare le spese dei locali, in quella stessa guisa in cui pagavano le spese di quelli occupati dai magistrati del Consolato di Torino e di Nizza.

NOTTA. Domando la parola.

MIGLIETTI, relatore. La Commissione, avendo concepita con un'altra formola la disposizione dell'articolo primo, ha giudicato opportuno, perchè non vi fosse dubbio alcuno a questo riguardo, di formulare una disposizione speciale. Il motivo pel quale la Commissione ha formulato quest'articolo, quello si è sostanzialmente che non si dovesse nell'occasione di questo progetto portare una innovazione relativamente agli usi precedenti.

Del resto, relativamente alla questione, se sia più giusto che queste spese vengano sopportate dalle provincie, oppure dalle città nelle quali hanno sede i tribunali di commercio, io reputo che si potrebbero pur allegare molti argomenti in favore dell'opinione emessa dalla Commissione; imperciocchè non v'ha dubbio che, ponendo a carico delle provincie le spese che occorrono per questi locali, ne verrebbe quest'inconveniente che, non avendo le provincie un bilancio, le spese di questi tribunali di commercio sarebbero sopportate dalle divisioni, quantunque i medesimi vadano esclusivamente a profitto di quella provincia, la quale ha il privilegio di un tribunale di commercio; oltrechè non può negarsi che il concorso nelle spese dei locali che occupano questi tribunali non è determinato solo dalla ragione che coloro i quali godono del vantaggio dell'amministrazione della giustizia debbano concorrere nelle spese che sono necessarie perchè la giustizia sia amministrata, ma deve ancora essere determinato dai vantaggi che risentono i luoghi nei quali hanno sede questi tribunali.

Se la cosa si considera sotto questo aspetto, non avvi dubbio che quei paesi nei quali siede un tribunale di commercio sentono un vantaggio tutto particolare; imperocchè egli è in quel paese che tutti coloro i quali hanno cause a sostenere, dovranno recarsi due o tre volte all'anno, e non per altro motivo se non per attendere ai loro interessi giudiziari. La opinione, in conseguenza, di coloro i quali mettono a carico delle città in cui hanno sede i tribunali di commercio le spese dei locali, sarebbe, a mio avviso, più giusta ancora che non è l'opinione di coloro i quali credono che debba questa spesa essere sopportata dalla provincia.

Relativamente ai tribunali di commercio, la Commissione non ha trovata una disposizione legislativa della quale si potesse in questo caso far applicazione. La legge organica del 1822 stabilisce che sono a carico delle provincie le spese dei locali che occupano i tribunali provinciali, ma non si parla dei tribunali di commercio. Se successivamente fu dato un senso più esteso a quell'editto organico, e anche i tribunali di commercio furono considerati, quanto alle spese, a carico delle provincie, questa è una interpretazione che fu data, e sarebbe poi a vedersi se la medesima sia assolutamente giusta.

Ma la Commissione, nel pregare la Camera di mantenere questa disposizione, insiste essenzialmente su che le spese dei locali attualmente occupati dai magistrati del consolato di Torino e di Nizza siano a carico di queste due città, non volendosi con questo progetto nulla statuire relativamente ai grandi principii che devono informare la composizione dei tribunali; epperchè essa è d'avviso che sia il caso di mantenere questa disposizione.

PRESIDENTE. Il deputato Notta ha la parola.

NOTTA. Io tratterò brevissimamente ancora la Camera su questo incidente, perchè non credo che le ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione debbano nel concreto avere qualche peso sulla Camera, non essendo esse conformi a quei principii di giustizia che tutti dobbiamo ammettere. Io non veggio perchè si debba continuare a far male nell'avvenire per il motivo che si è fatto male una volta, cioè, perchè si è posto pel passato a carico delle città di Torino e di Nizza le spese dei consolati, si debba ora porre a loro carico le spese dei locali per i tribunali di commercio.

Non è qui il momento di occupare la Camera in cose puramente storiche; ma, se mi mettessi a tessere la storia del consolato di Torino, si vedrebbe che esso fu istituito alcuni secoli sono, in un tempo in cui si credeva che il fare giustizia fosse fare un favore, e che un tale favore alla città di Torino meritasse niente meno che tutte le spese di personale, di locali, di materiale fossero a carico suo; ma, la Dio mercè, viviamo ora in altri tempi, nei quali la distribuzione della giustizia, l'ufficio dei magistrati è ritenuto quale dovere del Governo; quindi non iscorgo il perchè si debba farne pagare la spesa in discorso specialmente dagli abitanti di Torino, mentre la giustizia non si rende solo a beneficio di essi, ma anche a favore di tutti quelli che dipendono da tale magistrato.

Perciò pare che l'esempio del consolato non possa venir in appoggio della proposizione messa innanzi dal relatore della Commissione.

Similmente egli disse che, se questa spesa non è posta a carico del bilancio del comune, lo dovrà essere a carico di quello della divisione, perchè le provincie non possono stanziare questa somma. Io osservo che le divisioni andranno, come ognuno sa, ben presto a cessare, e che quindi tali spese passano appunto a carico delle provincie. Non vedo poi il perchè, se si impone tale spesa, non alla città, ma alla provincia di Genova, non si debba ammettere lo stesso nel caso che ho dianzi accennato.

Ciò posto, mi pare che non vi sia più motivo per insistere sopra una disposizione eccezionale, la quale versa specialmente a pregiudizio dei due municipi di Torino e di Nizza.

Adunque sto fermo nel proposto emendamento.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se veramente si dovesse stabilire in principio da chi debbano sostenersi le spese dei locali a uso dei tribunali di commercio di Torino e Nizza, io non esiterei a dichiarare che tali spese dovrebbero ricadere a carico delle provincie. Ed infatti nel progetto organico già presentato alla Camera avvi una disposizione che stabilisce tale principio.

La ragione, a mio credere, è manifesta, ed io non potrei in questa parte assentire all'opinione espressa dal relatore della Commissione, perchè l'amministrazione della giustizia nelle cause commerciali non ha luogo nell'interesse di una sola città, ma di tutta la provincia. Non pertanto, siccome non trattasi ora dello stabilimento definitivo dei tribunali commerciali, ma soltanto di surrogare a ciascuno dei Consolati un tribunale di commercio; e siccome non è per altra parte lontano il giorno in cui si discuterà definitivamente sul progetto or-

ganico, parmi che non convenga per ora di fare alcuna innovazione; e perchè la Commissione ha detto *intanto*, io pregherei l'onorevole deputato Notta a non insistere, dichiarandomi pronto per il primo, quando verrà in discussione il progetto definitivo, ad unirmi a lui per ottenere che la spesa in questione cessi di gravitare sul bilancio della città.

NOTTA. Io spero che quest'*intanto* non durerà quanto l'*intanto* del 1815 a questa parte. (*ilarità*)

DEFORESTA. Siccome io voleva dire le cose stesse che sono state dette dall'onorevole guardasigilli, potrei rinunciare alla parola. Aggiungerò però ancora che la Commissione ha anche ritenuto che i locali che attualmente servono ai magistrati del Consolato di Torino e di Nizza hanno dovuto essere tolti in affitto dalle città, e quando si stabilisse che d'ora in poi il fitto dei medesimi sarebbe a carico delle provincie, ne verrebbe che queste dovrebbero pagare il fitto di un locale che non hanno preso in affitto. Non potremmo quindi mettere a carico delle provincie il fitto di questi locali che dal prossimo venturo esercizio, tanto più che attualmente le provincie hanno fatto i loro bilanci, nè avrebbero perciò i mezzi per sopperire a questa nuova spesa.

Siccome poi è opinione, anzi speranza della Commissione che prima che cominci il nuovo esercizio avranno cessato questi tribunali provvisori, quindi la Commissione ha creduto che si potesse stabilire che il fitto continuerebbe intanto ad essere a carico delle città di Torino e Nizza, locchè equivale a dire che i nuovi tribunali provvisori useranno per quest'anno di quei locali stessi che sono attualmente somministrati pei Consolati di Torino e di Nizza.

Io credo che queste osservazioni varranno anche a risolvere l'onorevole preopinante a non insistere nella difficoltà che aveva eccitato a questo riguardo.

GALVAGNO. Io credo di dover insistere a questo riguardo almeno nel senso che questi fitti siano a carico delle provincie dal 1° gennaio 1856, e poi sarà quello che sarà; se viene il progetto, tanto meglio, ma se non viene, da quel giorno saranno a carico delle provincie.

Non posso assentire poi alla distinzione che ha fatto l'onorevole guardasigilli tra lo stabilimento provvisorio e lo stabilimento definitivo dei tribunali di commercio, poichè la questione del provvisorio è solamente relativa al modo con cui sono stabiliti i tribunali di commercio, ma lo stabilimento dei tribunali è definitivo; se dunque è definitivo, se il distretto di questi tribunali sarà quello della provincia, io domando perchè il fitto non dovrà essere a carico della provincia.

Diceva testè l'onorevole deputato Deforesta che le provincie sarebbero tenute di pagare i fitti di locali che esse non hanno presi, e perciò io credo che le città non dovranno aver difficoltà di pagare il fitto dei locali che esse tengono per tutto l'anno; ciò mediante, le provincie avranno tempo a cercare nuovi locali, a far nuovi contratti, e le città avranno tempo di risolvere i contratti che sono attualmente in corso.

Quindi io credo che quell'articolo non stabilito per massima sarebbe ingiusto, e mi pare perciò che il signor ministro non dovrebbe avere difficoltà che i fitti si stabilissero a carico delle provincie dal 1° gennaio del 1856.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho detto provvisorio, perchè deve durare poco tempo, ma però, se la Camera crede di stabilire che, fino dal 1° gennaio 1856, le spese debbano essere a carico delle provincie, ciò si accorda perfettamente coll'idea del Governo; la quale idea ebbe già a manifestarla nell'altro progetto di legge.

GENINA. È in corso una legge che deve stabilire le norme

di competenza delle spese di tutti questi tribunali, e la Camera, avendo nominato una Commissione per istudiare una tal legge, essa saprà fare il dovere suo, e verrà con un rapporto alla Camera, la quale avrà poscia a decidere. Ma non vedo come la Camera possa adesso senza un parere della Commissione, mentre questa è incaricata di darlo, previo maturo esame, farsi a definire la competenza delle spese in modo generico, perchè, se si stabilisce per questi due tribunali, bisogna stabilirla per tutti gli altri.

Insomma, adesso vi è una nuova legge organica che si studia, ed in cui vi è un articolo nel quale si stabilisce il compenso di queste spese; credo che questo progetto verrà in discussione prima del finire di quest'anno, perchè la Commissione non vorrà impiegare nove mesi a studiarlo.

All'epoca di questa discussione si svolgeranno tutte le opinioni di cui puossi fin d'ora scorgere la divergenza. Il relatore della Commissione ne ha una, il deputato Notta ne ha un'altra, altri ne esporranno delle diverse. Vi sarà dunque in quella circostanza una discussione che condurrà ad una regola generale. Perlocchè io pregherei la Camera di ritenere per ora l'articolo sì e come è, rimandando all'occasione della legge generale il discutere ed il risolvere ogni questione a questo proposito.

MIGLIETTI, relatore. La Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge sulla costituzione definitiva dei tribunali di commercio, della quale fa parte l'onorevole Genina, non impiegherà certo nove mesi per presentare la sua relazione, e se la Commissione sarà sollecita, siccome credo, a presentarla, potrebbe darsi che la proposta fatta dall'onorevole Galvagno, invece di assicurare un vantaggio alle città di Genova e di Nizza, venisse a recare loro un danno, in quanto che, essendovi in quel progetto di legge una disposizione la quale riguarderebbe anche i tribunali che si costituiscono in Torino e in Nizza, per effetto di quella disposizione (quando si approvasse il progetto ministeriale), le spese dei locali ricadrebbero immediatamente a carico delle provincie. Per la sua proposta queste due città avrebbero il carico di queste spese sino a tutto l'anno 1855; bisognerebbe ancora dire: *salvo prima venga a provvedersi altrimenti*; ma mi pare che si potrebbe mantenere la disposizione di questo articolo che conserva uno *statu quo*, che non è poi di gran pregiudizio alle due città e dura da tanto tempo.

PRESIDENTE. Il deputato Notta accetta l'aggiunta proposta dal deputato Galvagno?

NOTTA. Accetto il sotto-emendamento Galvagno giacchè, se non subito, almeno fra breve tempo viene riparato col medesimo questo patente e non lieve sacrificio del municipio di Torino.

Infatti il valore locativo del locale occupato attualmente dal consolato è valutato a 2500 lire. Questo sacrificio di 2500 lire si fa, per quanto ho detto, ingiustamente dalla città, ed una tale ingiustizia si vuole di più prendere a fondamento per sancire un'ingiustizia maggiore.

Questa ingiustizia produce poi un altro danno maggiore al municipio di Torino, il quale, cioè, a vece di servirsi di quel palazzo per uso della milizia, a cagione d'esempio, ne deve affittare un altro dal demanio che gli costa 3000 lire all'anno.

Dunque sono 10,500 lire che annualmente si sopportano dal municipio di Torino ingiustamente.

Ora domando io se sia giusto, se sia conveniente in questa Camera invocare questo precedente per fare simile disposizione transitoria.

Una voce. Ma vi è l'intanto!

NOTTA. Vi era pure nel 1815 l'intanto pel consolato di Torino, e per questo intanto, dal 1815 sino al 1855 sono passati 40 anni, durante i quali si è sempre tollerata, lo ripeto, una evidente ingiustizia! (*Segni di adesione*)

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento:

« Saranno a carico delle rispettive provincie dal 1° aprile 1856. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 4. La competenza dei preindicati tribunali, nonché di quelli che già trovansi attualmente stabiliti, rimane determinata dalle disposizioni contenute nel libro quarto, titolo secondo del Codice commerciale. »

La parola spetta al deputato Pareto.

PARETO. Io vorrei che si sopprimessero in questo articolo le parole: « nonché di quelli che già trovansi attualmente stabiliti. »

Abbiamo inteso dall'onorevole guardasigilli che questa è una legge provvisoria, perchè la Camera si riserva fra non moltissimo a discutere la legge definitiva riguardante il Codice di commercio: essendo dunque la legge provvisoria, sarebbe a desiderarsi che per un così poco tempo non si mutasse quello che già si pratica nei tribunali della Liguria.

Vi sono materie importantissime, le quali con questo piccolo paragrafo verrebbero ad essere mutate e turberebbero l'andamento, riconosciuto per assai buono da tutti, della giustizia commerciale in Liguria, e più ancora che in Genova nelle provincie.

Faccio presente alla Camera che molte località, per esempio, della provincia di Genova hanno più interesse di venirsi a far giudicare a Genova al tribunale di commercio per le cause minori di lire 300, che non dai loro giudici di mandamento. Citerò tra gli altri il paese di Sampierdarena, uno tra quelli della provincia di Genova che sicuramente dà più luogo a cause commerciali; quei di Sampierdarena dovrebbero andare per le loro cause a Rivarolo, dove non vi è commercio, mentre finora venivano a Genova; se si accetta la mia proposta restiamo nello stato attuale; e siccome la legge è provvisoria, e d'altronde lo stato attuale è riconosciuto buono, credo che la proposta soppressione si possa accettare senza inconveniente.

Mi si dirà che si vuole uniformare per tutto lo Stato l'amministrazione della giustizia in materia commerciale; ma io osservo che questo non è vero che si faccia, perchè si mantiene il consolato a Ciampieri; se vogliamo fare una legge uniforme per tutto lo Stato sopprimiamolo anche a Ciampieri...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non si sopprime a Ciampieri perchè non vi è.

PARETO. Sì che v'è.

Vari deputati. No, non v'è!

PARETO. Allora è stato un errore che mi fu riferito da persone che io doveva credere bene informate. Ad ogni modo mi pare che non convenga cambiare lo stato delle cose mentre va bene; se si vorrà poi sperimentare un altro sistema quando fra non molto si discuterà la legge organica, potremo allora stabilirlo; ma, poichè non si tratta che di una disposizione transitoria, mi pare che sia conveniente lasciare le cose come sono, giacchè vanno bene.

PRESIDENTE. Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'articolo, quale è formulato, senza le parole accennate dall'onorevole Pareto, rimane quasi superfluo; perchè, a termini dell'articolo 12 del nuovo Codice di procedura, è già stabilito che la giurisdizione in materia commerciale viene determinata dal Codice di commercio, cosicchè la competenza dei tribunali di commercio trovasi regolata dal Codice stesso.

La questione che veramente può nascere si è se le cause inferiori alle lire 300, che in via ordinaria sono di competenza dei giudici di mandamento, debbano essere da essi giudicate o dai tribunali di commercio, mediante l'istituzione di quel giudice di settimana a cui accenna il Codice di commercio.

Il Ministero, invece di quest'articolo che richiama le disposizioni del Codice di procedura, applicandole a tutti indistintamente i tribunali di commercio, e che gli parve inutile, aveva proposto l'articolo 3 così espresso:

« Le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 300, anche nelle città ove trovisi istituito un tribunale di commercio, saranno giudicate dai giudici di mandamento, salvo l'appello, a mente del secondo alinea dell'articolo 685 di detto Codice di commercio. »

Io insisto sull'approvazione di questo articolo a preferenza del progetto della Commissione, ed è in questo senso, me ne duole, che io dovrei anche oppormi alla proposta del deputato Pareto.

I motivi che m'inducono ad insistere nella proposta sono vari. Prima di tutto io credo che la questione sia già stata decisa allorchè il Parlamento approvava il Codice di procedura civile. Nei lavori preparatorii di esso Codice si progettava, di conformità al Codice di commercio, che le cause di un valore inferiore alle lire 300 sarebbero di competenza di un giudice di settimana, e si regolava perciò il modo di procedere davanti al medesimo, ma nei Consigli del Governo si deliberava in seguito di omettere i giudici settimanali, e, nella presentazione che poi facevasi a questa Camera del Codice di procedura civile, il Governo dichiarava le ragioni dell'ommissione in questi termini:

« Del rimanente giova avvertire che il Ministero alla costituzione dei tribunali di commercio in modo più consentaneo al loro oggetto, alla qualità dei tempi ed alle esigenze della pubblica opinione, il modo di procedere, del quale si discorre in questo titolo, venne già accomodato alle disegnate riforme, che verteranno anche in parte sulla competenza, e saranno l'argomento di una legge speciale. Quindi è che nel presente titolo non si trova menzione nè del giudice di settimana, nè del consultore legale, perchè tali uffici si vogliono aboliti. »

E noti la Camera che il progetto del Codice di procedura fu lungamente esaminato e discusso dalle Commissioni, e che non si pensò mai a riempire il vacuo della procedura rispetto ai giudici di settimana contemplati nel Codice di commercio, perchè non si aveva l'intendimento di attuare tale specie di giurisdizione.

Ed è a notarsi che il Ministero venne in tale deliberazione di modificare il progetto primitivo del Codice di procedura civile, tralasciando ciò che riguardava i giudici di settimana, a fronte del voto che aveva espresso la Commissione della Camera che nella Legislatura del 1849 era stata incaricata di esaminare il progetto di legge presentato dal Governo per lo stabilimento dei tribunali di commercio.

Io tengo qui sott'occhio la relazione della detta Commissione, redatta dall'onorevole deputato Cabella. Il progetto

del Governo lasciava tacitamente sussistere la giurisdizione dei giudici di settimana a tenore del Codice di commercio, ma la Commissione introduceva nel progetto l'articolo 19 così espresso:

« Le cause commerciali di un valore non eccedente le lire 300 saranno di competenza dei giudici di mandamento, anche dove risiede un tribunale di commercio.

« L'appellabilità dalle loro sentenze in questa materia sarà deferita al tribunale di commercio. Gli articoli 685 e seguenti saranno derogati in quanto sono contrari alla presente. »

Questo era dunque l'articolo che la relazione del deputato Cabella aggiungeva al progetto del Governo, appunto perchè si volevano eliminare i giudici di settimana, ed il relatore faceva in proposito queste considerazioni:

« Al progetto del Ministero la Commissione ha creduto dover aggiungere un articolo che veramente riguarda la competenza dei tribunali di commercio anzichè il loro ordinamento, ma che pareva cosa troppo urgente per non dovervi provvedere fin d'ora. Negli articoli 685 e seguenti del Codice di commercio la cognizione delle cause commerciali non eccedenti le lire 300, nei luoghi ove risiede un tribunale di commercio, è attribuita ad un membro del tribunale stesso designato ogni settimana. La Commissione ha creduto che, anche ove risiede il tribunale di commercio, la cognizione di queste cause debba attribuirsi ai giudici di mandamento. Un solo giudice di settimana non potrebbe spedire la grande quantità di controversie che gli sarebbero deferite. Nella giurisdizione del tribunale di Genova, che abbraccia tanti giudici di mandamento, sarebbe impossibile ad un solo giudice di settimana sbrigare tutti gli affari, e, quand'anche lo potesse, non si troverebbe certo negoziante che acconsentisse sottoporsi ad un incarico che lo toglierebbe totalmente alle occupazioni del suo commercio. D'altronde sarebbe grave a molti piccoli mercanti il doversi rendere fino al luogo ove siede il tribunale per farsi rendere giustizia sopra contestazioni di lieve somma, e che vogliono per lo più essere terminate sul luogo stesso del contratto. La Commissione, ecc. »

Vede dunque la Camera che, a fronte di questi precedenti, se nel Codice di procedura civile non venne inserita alcuna disposizione diretta a regolare la procedura dinanzi ai giudici di settimana, si è perchè si volle implicitamente stabilire che l'ufficio del giudice di settimana non si dovesse attuare. Varie però sono le intrinseche ragioni per cui le cause non eccedenti lire 300, tolte ai giudici di settimana, dovrebbero attribuirsi ai giudici di mandamento.

Prima di tutto io deggio notare che alla decisione delle cause commerciali possono d'ordinario concorrere due elementi diversi: l'elemento commerciale pel giudizio che danno in prima istanza i tribunali commerciali, e l'elemento legale se la causa è recata in appello davanti alla Corte; ma nelle cause non maggiori di lire 300, l'elemento legale non potrebbe entrare, se fossero decise dai giudici di settimana, perchè contro alle sentenze loro non si darebbe ricorso che al tribunale di commercio; a rincontro l'elemento legale non sarebbe escluso, quantunque invertito l'ordine, se le dette cause fossero primamente decise dai giudici di mandamento.

Un'altra ragione si è che tornerebbe sommamente difficile il comporre un tribunale di commercio di tanti giudici, che avessero attitudine sufficiente a decidere e spedire da sè simili controversie.

Le cause di minor momento presentano talvolta difficoltà pari a quelle che s'incontrano nelle cause maggiori, non bastando certamente la diversità della somma a cessare le difficoltà della decisione.

In un tribunale composto di vari giudici, si può trovarne alcuni che siano dotati di quella prontezza che è necessaria alla pronta e immediata risoluzione delle questioni che loro si presentano, ma non si può ragionevolmente sperare che tutti i membri del tribunale che dovranno alternarsi nelle funzioni di giudice di settimana, possano adeguatamente adempiere a tale ufficio.

Altro è il decidere collegialmente le cause dopochè si udirono le parti, quando si possono pacatamente discutere nella votazione; altro è il doverle decidere individualmente dopo un concitato diverbio.

Ma, oltre alla speciale attitudine, che si può solo acquistare coll'abito, a ben disimpegnare le funzioni di giudice di settimana, ricercasi la buona volontà d'incontrare tale disagio.

Il giudice di settimana deve giornalmente recarsi al tribunale, e consumare parecchie ore nell'udienza e nella spedizione di codeste cause di sua competenza. Ora, io dico, sarà egli fattibile di trovare tanti negozianti che vogliano sottoporsi a tale sacrificio? Si può facilmente trovare un dato numero di negozianti che consenta ad assumere l'ufficio di giudice e si disponga ad intervenire a certe e determinate udienze del tribunale, ma il trovarne parecchi disposti a sostenere l'ufficio di giudice di settimana, in verità sarebbe difficile.

Aggiungasi un altro inconveniente. Sovente non si potrebbero risolvere immediatamente le questioni che si presentassero alla decisione del giudice, non ostante la tenuità del loro valore; ed ora si dovrebbe procedere a verificazioni di scritture, ora si dovrebbero udire testimoni o periti, o per qualunque altro motivo procedere ad incumbenti. E pertanto che cosa avverrebbe se il giudice non potesse in tali circostanze definire le cause prima che finisse la settimana? Si cadrebbe in questa alternativa: o si dovrebbe, anche passata la settimana, lasciare la definizione della causa al giudice che ne ebbe il primo la cognizione, e si verrebbero così a costituire tanti giudici settimanali quanti sarebbero i membri del tribunale, avente ciascuno le sue cause particolari; o converrebbe che le cause in corso d'istruttoria dovessero ad ogni tratto cangiare di giudice, e così toccherebbe di pronunziare la sentenza a quel giudice che non avesse udite primamente le parti e prescritti gli incumbenti.

Avvi ancora un'altra ragione, ed è l'interesse delle parti.

La Camera ha testè approvato la tariffa dei diritti giudiziari da cui sono regolati i diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri dei tribunali di commercio senza nulla stabilire rispetto alle cause che fossero di cognizione dei giudici di settimana.

Oltre di ciò abbiamo leggi già promulgate da cui trovansi regolato il vario uso della carta bollata e presso ai tribunali e presso ai giudici di mandamento, ed è pure fissata la tassa degli emolumenti senz'chè in alcuna parte si faccia menzione dei giudici di settimana: che ne avverrebbe pertanto, se si volesse tuttavia attuare tale istituzione? Ne avverrebbe che per le cause non eccedenti le lire 500 si dovrebbero pagare gli stessi diritti che si pagano per quelle che sono di competenza dei tribunali di commercio. Il diritto di emolumento non sarebbe quello stabilito per le sentenze dei giudici mandamentali, ma bensì quello che si esige sulle sentenze dei tribunali.

Similmente si potrebbe far uso della carta bollata che è solamente stabilita per le cause di competenza dei giudici, e ciò, come ognun vede, con danno gravissimo delle parti, a meno che si dovesse rivedere la tariffa, e si avessero a modificare le leggi sull'emolumento e sulla carta bollata.

E tutto ciò non basterebbe perchè si dovrebbe anche ordinare il modo di procedere davanti ai giudici di settimana,

giacchè il Codice di procedura rispetto ai medesimi si tacque; mi basterebbero all'uopo i due articoli proposti dalla Commissione ai quali si dovrebbero fare varie aggiunte che io mi riservo in ogni caso di proporre.

Ma io prego la Camera a non volere entrare in una via diversa da quella tenuta finora, e di volere attendere piuttosto alla sanzione data al Codice di procedura civile che pregiudicò la presente questione, ed ai voti delle Commissioni che prepararono tale deliberazione.

Io spero adunque che la Camera non vorrà approvare l'articolo proposto dalla Commissione, ed ammetterà invece quello proposto dal Governo.

MIGLIETTI, relatore. Quantunque e Ministero e Commissione desiderassero che in questo progetto di legge non fossero introdotte disposizioni le quali modificassero l'attuale sistema dei tribunali di commercio esistenti, pure e questa e quello hanno riconosciuto come una modificazione fosse necessaria in questa parte, imperocchè il sistema, secondo cui sono ora stabiliti i tribunali di commercio, i quali funzionano nella Liguria, presenta incontestabilmente, a detta di tutti i pratici, un inconveniente.

Nella Liguria la composizione dei tribunali di commercio è fatta sul sistema francese. La giurisdizione di tali tribunali si estende a tutti indistintamente i commercianti residenti, a tutti indistintamente gli atti di commercio, i quali si fanno nel distretto del circondario medesimo, il quale non credo sia attualmente diverso da quello delle provincie.

È inconveniente questo senza dubbio gravissimo, imperocchè un commerciante, il quale abbia residenza nell'estremo limite della provincia, per una questione di menoma importanza, di poche lire, è costretto d'adire il tribunale di commercio, dove la sua questione verrà decisa, osservate le stesse forme che si devono applicare allorchando si tratta di una causa di maggiore momento e di molto maggior somma.

Per portar rimedio a questo inconveniente il Ministero nel suo progetto proponeva di sottrarre alla giurisdizione del tribunale di commercio, le cause che fossero inferiori nel loro valore alle lire 500, e di dare la cognizione di siffatte cause ai giudici di mandamento, salvo l'appello quando la cosa che cade in contestazione eccede il valore di lire 100.

La Commissione, mentre ha riconosciuto che era questo unico mezzo di portar rimedio all'inconveniente della troppo estesa giurisdizione, ha però creduto che di questo rimedio si dovesse far uso soltanto per quanto lo esigevo il bisogno, imperocchè le parve che il rimedio avesse con sè un male gravissimo; che il dare ai giudici di mandamento la cognizione delle cause, il cui valore non arriva alle lire 500, produca un inconveniente.

Essa è cosa facile a vedersi. La procedura, la quale fu stabilita per le cause che si agitano davanti ai giudici di mandamento, è incontestabilmente assai lunga: se si trattasse di una causa d'appellazione, ritenuti i termini stabiliti nella procedura relativi alle cause che si agitano davanti i giudici di mandamento; ritenuti i termini che sono conceduti alle parti per interporre appello dalla sentenza, è incontrastabile che questi inconvenienti non potrebbero ottenere l'esecuzione della sentenza che avessero ottenuta, se non dopo trascorso un lungo periodo di tempo che, per quanto voglia essere sollecita la parte, non sarà mai minore di tre mesi.

Ora questo è incontestabilmente un grave inconveniente. Inoltre vi è anche l'inconveniente che le cause dei piccoli commercianti, di quelli che più abbisognano di una giustizia pronta, verrebbero sottratte al giudizio delle persone le quali sono meglio pratiche di tale materia. Oltre di che è a preve-

dersi che, dando ai giudici di mandamento la cognizione di queste cause inferiori a lire 300, si sarebbero incontestabilmente moltiplicate le liti e la bisogna dei tribunali di commercio; imperocchè, se egli è vero che le parti litiganti sono disposte ad acquietarsi alle sentenze che il giudice pronuncia in ragione della confidenza che hanno in lui; se è vero che è da tutti generalmente riconosciuto che i migliori giudici in fatto di commercio sono i negozianti, certo sarà ugualmente che chiunque abbia ottenuto da un giudice togato, da un giudice mandamentale, una sentenza la quale possa essere portata in appello, vorrà certamente portarla. Esso dirà: fui giudicato da una persona la quale non era abbastanza istrutta degli usi commerciali; e se porto la mia causa innanzi ad un tribunale che sia fornito di tali cognizioni, mi sarà fatta ragione. È incontestabile quindi che vi sono inconvenienti gravissimi nel dare ai giudici di mandamento questa giurisdizione. Oltre a ciò non dissimulo che le attribuzioni, che il Codice di procedura dà ai giudici, sono tali che, commettendo ancora ai medesimi la cognizione delle cause che riguardano il commercio, essi non potranno più disimpegnare tutte queste funzioni.

Epperò si recherebbe danno al commercio peggiorando che ne verrebbero, come ne soffrirebbero tutti gli altri, i quali debbono ricorrere al giudice di mandamento.

Ma l'inconveniente era in parte inevitabile, imperocchè non altrimenti si sarebbe potuto dire « si vada presso al tribunale di commercio » senza mantenere l'altro inconveniente più grave, che era quello di non dare ai piccoli commercianti una giustizia pronta. Questo non poteva altrimenti ottenersi che stabilendo che le cause inferiori a 300 lire fossero decise dai giudici di mandamento: in una parola, tra molti inconvenienti, si doveva adottare quel sistema il quale ne presentasse dei minori. Quindi la Commissione ha creduto che, mentre si doveva adottare il progetto del Ministero per quanto riguardava le cause che si devono istituire sopra cose il cui valore non eccede le lire 300, in quei mandamenti ove non ha sede il tribunale di commercio, invece nei mandamenti ove ha la sua residenza questo tribunale, la cognizione di tali cause poteva essere affidata al giudice di settimana, siccome è stabilito dall'articolo 685 del Codice di commercio.

In questo modo noi poniamo la metà quasi dei commercianti nella condizione di potere approfittare del vantaggio dei tribunali commerciali, imperocchè è incontrastabile che la metà almeno delle cause che si fanno in materia commerciale, si presentano nella città ove ha sede il tribunale di commercio o per ragione di residenza del commerciante, o perchè l'atto segue nel distretto ove siede lo stesso tribunale.

Ma si dice: vi saranno difficoltà gravi nel trovare commercianti i quali vogliano assumersi il grave incarico di disimpegnare le funzioni di giudice di settimana. Gli inconvenienti possono presentarsi sotto il rapporto della buona volontà e sotto il rapporto della capacità dei giudici. Ma io credo che questi inconvenienti non si presenteranno: parlando dei tribunali di commercio che funzionano attualmente, e in specie di quello di Genova, certo è che quel tribunale siede, si può dire, in permanenza. Ora questi giudici che sono disposti a sedere tutti i giorni onde provvedere all'amministrazione della giustizia, mi pare che non avranno gran difficoltà a sedere particolarmente per una settimana, onde provvedere a quelle cause minori che si possono presentare.

E noti la Camera che, tanto più volentieri dovranno questi giudici adattarsi a disimpegnare queste funzioni di giudici di settimana, inquantochè in questo modo essi diminuiscono il lavoro del tribunale e il loro proprio; imperocchè una parte di quelle cause che, secondo il sistema vigente nei tribunali

della Liguria, sono ora direttamente portate al tribunale, quindi innanzi sarebbero giudicate dal giudice di settimana, e sarà così diminuito il numero delle cause che il tribunale dovrà giudicare.

Sotto il rapporto poi della capacità e dell'attitudine pel disimpegno di queste funzioni di giudice di settimana, giova avvertire come il Codice di commercio attribuisca ai giudici dei tribunali di commercio funzioni alle quali essi devono compiere particolarmente, quali sono gli uffici di giudici commissari nei giudizi di fallimenti, di delegati per ricevere perizie, esami ed altri atti.

D'altronde io non posso immaginarmi come si abbia a dubitare che quel commerciante, il quale si crede capace di decidere collegialmente una causa il cui valore può essere di più centinaia di mila lire, non abbia tanto criterio che basti, non abbia attitudine sufficiente per pronunciare solo sopra cause di minor conto, quali sarebbero quelle che gli verrebbero affidate secondo il progetto della Commissione. Io insisto poi tanto più nella proposta fatta dalla Commissione inquantochè non solo essa esprime il suo voto, ma porta pure anco quello dell'altra Commissione, la quale fu incaricata di esaminare il progetto per la composizione definitiva dei tribunali di commercio. Ritenga la Camera che la Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge che oggi si discute, quando venne nella sentenza che è formolata in quest'articolo quarto, vide come fosse conveniente l'aver anche l'opinione dell'altra Commissione incaricata di esaminare il progetto sulla composizione definitiva dei tribunali. Trattandosi di progetti i quali versano sopra la stessa materia, parve ad essa che sarebbe stato inconveniente che un'altra Commissione poco tempo dopo esprimesse la sua opinione in altro senso. Quindi, ripeto, prima di formulare questo progetto ha creduto conveniente di sentire anche il voto dell'altra Commissione, e trovaronsi in ciò ambedue perfettamente d'accordo.

Il signor ministro faceva avvertire che l'articolo 4 della Commissione sarebbe inutile, inquantochè già si è nel Codice di procedura provvisto perchè la competenza dei tribunali di commercio sia determinata dal titolo secondo, libro quarto del Codice commerciale. Io non credo che la disposizione sia tutt'affatto inutile; imperocchè, siccome esistevano tuttavia le patenti del 24 aprile 1843, le quali portavano una deroga al disposto nella succitata parte del Codice commerciale, mostravasi necessario o almeno non inutile lo avvertire come la competenza dei preindicati tribunali fosse intieramente determinata da questo disposto della legge. Si è detto in secondo luogo che la questione è attualmente pregiudicata col fatto dell'adozione del Codice di procedura civile, come pure col voto dato dalla Camera sul progetto di legge relativo alla tariffa giudiziaria votata ieri l'altro. È vero che nel Codice di procedura civile, supponendosi che le disposizioni contenute negli articoli 663 e 685 del Codice civile venissero derogate, non si è provvisto per una procedura speciale davanti ai giudici di settimana. Così egualmente nel progetto di legge che riguarda la tariffa non si è fatta distinzione per queste cause di minor conto, le quali rimangono affidate ai giudici di settimana. Ma io non credo che la legge riguardante la promulgazione del Codice di procedura ed il voto che la Camera ha dato relativamente alla tariffa giudiziaria possano essere di ostacolo a che, qualora la Camera lo ravvisasse conveniente, si mettano in vigore disposizioni le quali, nel tempo in cui quelle leggi si discutevano, si credeva essere forse meno convenienti. Se al giorno d'oggi si riconoscesse essere utile il dare una disposizione legislativa, forsechè noi crederemmo essere vincolati dal voto dato nell'approvazione del Codice di

procedura civile, solo perchè allora, non prevedendosi questa istituzione, non si sono date disposizioni relativamente alla procedura che deve aver luogo davanti a questi tribunali nuovamente istituiti? Dovremmo noi rigettare la proposta istituzione? A me pare che no.

Lo stesso si dica relativamente alla tariffa giudiziaria. Io conseguentemente, non volendo trattenere la Camera soverchiamente sopra questa questione, ed avendo compiuto il mio debito col rassegnare le osservazioni che indussero la Commissione a venire in questa sentenza, conchiudo col pregarla perchè anche questa disposizione sia mantenuta nel progetto di legge.

PARETO. Io aveva considerato nella sostituzione dell'articolo 4 della Commissione all'articolo 3 del Ministero un grande miglioramento, ed era solo per ottenere ancora un piccolo riguardo ai mandamenti che sono sotto la giurisdizione del tribunale di commercio di Genova, che io aveva chiesto la soppressione delle parole che ho accennato. Ma, nella tema che questo possa ostare menomamente all'adozione dell'articolo della Commissione, ritiro il mio emendamento.

FARINA P. Se l'onorevole preopinante ritira il suo emendamento, io, sebbene con poca speranza di buona riuscita, lo riprenderò.

Quantunque il Ministero e la Commissione, nel volere introdurre riforme in Piemonte all'attuale sistema che vige per giudicare le cause commerciali, si siano basati sull'esperienza di quanto succede nel Genovesato, il Ministero e la Commissione, quando sono venuti a disporre, si sono talmente allontanati dalle disposizioni vigenti nella Liguria, alle quali attribuiscono i più felici risultamenti, da rendere i risultati stessi assolutamente impossibili.

Io credo che abbia perfettamente ragione il signor ministro quando dice essere impossibile trovare un giudice di settimana che si costituisca permanentemente in ufficio per decidere tutte le cause che si presenteranno ai tribunali commerciali, i quali hanno una giurisdizione estesa. E questo inconveniente era stato molto opportunamente rimarcato nella relazione fatta dal deputato Cabelia, e che il signor guardasigilli ha letto; nè quest'inconveniente fu menomamente tolto dalle osservazioni poste in campo dall'onorevole relatore. Ma se il signor ministro ha ragione su questo punto, non l'ha poi più quando vuole introdurre una riforma la quale si stacca precisamente da quanto si pratica nella Liguria, e vuol dare queste cause ai giudici di mandamento: perchè, se è difficile che un giudice di tribunale si presti ed abbia tempo sufficiente per disimpegnare tutte queste cause, ancora meno ne può avere un giudice, il quale ha tante altre attribuzioni relative alle istruttorie dei processi criminali ed agli atti di volontaria giurisdizione, ed i confini della giurisdizione del quale sono assai meno conosciuti che non quelli del tribunale di commercio al quale si sa che debbono riferirsi tutte le cause che possono aver luogo nella città in cui il tribunale esiste.

E questa mia opinione è basata sopra una molto ragionata memoria che si fece pervenire al signor guardasigilli ed a vari membri di questa Camera dal presidente del tribunale di commercio di Genova. In questa memoria si fanno rimarcare tutti gli inconvenienti e tutti gli sconci che verrebbero dall'adottare sia il sistema di attribuire la cognizione delle cause inferiori alle lire 300 ai giudici di mandamento, come il sistema di attribuire questa cognizione ad un giudice commissario negoziante, il quale converrebbe che si stabilisse permanentemente in tribunale per dar passo a tutte queste controversie.

Nè mi si dica che, come si trovano i giudici, i quali vanno

a decidere regolarmente le contestazioni commerciali, si troverà egualmente un giudice commissario il quale si stabilirà permanentemente nel tribunale, perchè altra cosa è che, vicendevolmente coadiuvandosi tutti i membri del tribunale, e avendo la rispettiva azione loro, possano fare in modo che il tribunale sia costituito quasi in permanenza, altro è che un solo individuo si costituisca al tribunale per rimanervi tutto il giorno, trascurando conseguentemente tutti i propri affari.

Quel confronto adunque che l'onorevole relatore voleva ammettere tra l'ufficio del giudice quando agisce regolarmente ed in unione con tutti i suoi colleghi, e quello che deve disimpegnare, quando agisce da solo come commissario, è evidente che non può sussistere, appunto perchè altro è il consacrare alcune ore al disimpegno delle pubbliche cose, altro è il doversi vincolare da mattina a sera, senza avere il tempo di curare i propri affari, i quali, come ognuno sa, sono nei commercianti urgentissimi.

Se la Camera me lo concede, io darò lettura dei motivi e delle considerazioni che vengono molto abilmente svolti nella memoria presentata dal presidente del tribunale di commercio di Genova a questo riguardo.

In essa è detto:

« In ordine alla giurisdizione che si vuole attribuire ai tribunali di commercio e vecchi e nuovi, vuolsi venire all'articolo 3 dell'idea di legge presentata al Parlamento nella tornata del 26 gennaio per la soppressione ed abolizione dei magistrati del consolato di Torino e di Nizza, e creazione nell'una e nell'altra città di un tribunale di commercio.

« Nell'esposizione dei motivi, il ministro dice che i tribunali di commercio liguri, e primo quello di Genova, hanno esercitato bellamente il loro ufficio e meritato il suffragio della pubblica opinione, per cui a niuno potrebbe cadere in pensiero di chiedere la soppressione di siffatti tribunali; si nota che, riandando le statistiche, si trova che le cause commerciali sono dai tribunali di commercio spedite con la celebrità che il bisogno richiede; che le appellazioni dalle loro sentenze sono comparativamente rare, e che le loro sentenze riparate in appello sono proporzionatamente minori di quelle pronunciate dai tribunali civili in materie commerciali.

« E nondimeno in questo stesso progetto di legge si viene proponendo di togliere ai tribunali di commercio la giurisdizione delle cause commerciali inferiori alla somma di lire 300 per attribuirle ai giudici di mandamento anche nei luoghi di residenza dei tribunali di commercio.

« Come spiegare questa contraddizione?

« Nell'un progetto si dice, in quello cioè riguardante la futura composizione dei tribunali di commercio: « Non che i tribunali di commercio possano trasandare i precetti delle leggi positive, ma è di fatto che la più gran parte delle loro questioni sono straniere al diritto civile propriamente detto; » che le disposizioni del Codice di commercio versano sopra contratti ed operazioni nelle quali i commercianti sono continuamente involti, e sono perciò in grado di farne retto giudizio; oltrechè il commercio va ognora ampliando le sue operazioni e creando rapporti tali cui provvederanno le leggi future, ma non provvedono le presenti, locchè significa che non a legge scritta si ha da ricorrere per dirimere le contestazioni commerciali, ma alla pratica viva degli usi commerciali.

« Si dice ancora che, per la stessa ragione, le decisioni dei tribunali di commercio dovendo unicamente versare su fatti commerciali, il ceto dei negozianti non vorrebbe commettere la risoluzione delle sue controversie a persone straniere alle esigenze del commercio, e quindi desidera intensamente che le cause commerciali sieno giudicate da uomini tratti dal loro

proprio seno, onde, lasciate in disparte le dotte ed argute discussioni, si venga a giudicare, colla scorta del naturale buon senso e della pratica nozione degli usi e delle tradizioni del commercio, ciò che sia conforme alla buona fede; ma quale è l'applicazione che si fa di questi principii troppo veri dall'uno e dall'altro progetto di legge?

« È pure d'uopo il dirlo: questi principii, che si professano così solennemente in un progetto, sono altrettanto solennemente rinnegati nell'altro.

« Diffatti, in quello di detti progetti che regola la giurisdizione dei nuovi tribunali di commercio è a tutte lettere espresso che le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 500, anche nelle città ove trovisi istituito un tribunale di commercio, saranno giudicate dai giudici di mandamento, salvo l'appello, a mente dell'alinea secondo dell'articolo 685 del Codice di commercio.

« Come adunque risulta che la deficienza di attitudine a giudicare le cause commerciali che si ammette nei giudici di prima cognizione, si trovi nei giudici di mandamento, i quali, come in Genova, per esempio, giudicatura di prima classe, non vi giungono che dopo assai lunga carriera in luoghi affatto estranei a qualunque commercio, e soprattutto al marittimo? »

Se questa cognizione si nega ai giudici di prima cognizione, evidentemente non si può senza contraddizione attribuire poi ai giudici di mandamento.

« Ma questo non è tutto: il progetto di nuova legge sulla competenza commerciale, non solo non è conforme ai principii esposti in fronte ai due progetti in ordine alle cognizioni e studi che si suppongono nei giudici commercianti a preferenza dei giudici civili, ma trae alla conseguenza anche più contraria che giudici non legali debbano provvedere in via d'appello sopra sentenze di giudici legali togati. Questa conclusione basta accennarla per farne vedere le inattendibilità.

« Ma nè anche questo è tutto ancora.

« Deferendo ai tribunali di commercio l'appello dalle sentenze dei giudici di mandamento per le cause commerciali inferiori alle lire 500, nasceranno naturalmente le questioni dell'appellabilità. Queste sono questioni che escono affatto dalla sfera della commercialità. Esigono studi e cognizioni veramente legali; nelle liti civili la legge non si appaga del voto dei tribunali e magistrati, ma vuole le conclusioni del Ministero pubblico, e come si vorrà pretendere siffatti studi e cognizioni da semplici giudici commercianti?

« E quali saranno allora le decisioni dei tribunali di commercio? Non è egli evidente quanto i loro mal giudicati, in una materia che non è assolutamente di loro competenza, influiranno al loro discredito nelle materie che unanimemente e di preferenza sono giudicate di loro esclusiva competenza? »

E qui entrando nella parte pratica mi pare che la memoria sia anche di maggior peso che non quando entra nelle osservazioni teoriche.

« Ma vi ha di peggio se debbasi parlare di Genova, ove questo provvedimento, se fosse convertito in legge, non potrebbe mancare di produrre le più serie e funeste conseguenze nel commercio marittimo ed estero.

« Si vuole che le cause commerciali inferiori alle lire 500, anche nelle città ove trovisi istituito un tribunale di commercio, siano giudicate dai giudici di mandamento, salvo l'appello, come si è di sopra accennato.

« Dell'appello già si è parlato; ora si potrebbe domandare se siasi inteso soltanto di avvisare alle attribuzioni contenziose o si sia inteso di ritenere qualunque provvidenza sia il caso d'implorare da un tribunale di commercio il cui ri-

sultato parziale non ecceda le lire 500; non occorre di dare la distinzione perchè ognuno la comprende troppo facilmente.

« Ma anche restando nel tema del puro contenzioso, non si può a meno di fare osservare che, se una siffatta disposizione può per avventura allettare i partigiani della giurisdizione locale nei piccoli paesi anche trattandosi di materie eccezionali, per altro in una grande città marittima come è Genova, dove le questioni commerciali, anche ridotte a modesti termini, hanno sempre la loro importanza come massima, e talvolta si provocano espressamente per piccole somme a scanso di spese per conoscere l'opinione del tribunale, non potrebbe avere favorevole accoglimento per i gravi ostacoli che apporterebbe al disimpegno delle ordinarie formalità legali indispensabili nella sicurezza delle transazioni commerciali.

« Diffatti in questa città non uno, ma sei sono i giudici di mandamento: i loro uffici rispettivi sono ignoti non solo ai forestieri, ma agli stessi cittadini, e li conoscono soltanto quelli che li frequentano; quindi l'incomodo e la difficoltà di rinvenirli ed accedervi non possono essere trasandati, laddove invece il tribunale di commercio e la sua sede sono noti al più umile pietone, di guisa che basta profferire la parola per esservi diffilato diretti, ed ivi ognuno sa di certo di trovarvi interpreti (noti bene questa circostanza la Camera quanto sia necessaria la presenza degli interpreti in un tribunale di commercio nel quale accorrono litiganti e commercianti di tutte le nazioni), uscieri, patrocinatori, la segreteria ed il tribunale in permanenza, per modo che in brev'ora qualunque straniero è certo di provvedere ai suoi interessi nel più breve termine possibile. Non così sarebbe se un forestiero avesse a dirigersi ad un ufficio di giudicatura dove il più sovente correrebbe rischio o di trovare l'ufficio chiuso, o di non essere inteso, o di non trovare gli ufficiali pubblici aventi qualità per eseguire quegli atti che si richiedono dalla legge commerciale.

« Intorno al che è da notare che i giudici di mandamento, meno certe ore determinate per le loro diete, sono assenti dal proprio ufficio o per doversi trasferire altrove o per attendere all'istruttoria criminale delle cause. E ciò sia detto senza tener conto delle difficoltà che dovrebbe necessariamente incontrare un forestiero per rinvenire il domicilio, ossia la giudicatura del suo avversario; ma un altro inconveniente non meno grave risulterebbe dalla progettata disposizione, e proverrebbe dalla circostanza che, nessuno dei giudici di mandamento di Genova avendo giurisdizione *extra moenia*, e così in porto, ne verrebbe la conseguenza che i cittadini, avendo a piatire con gli avventori del porto, dovrebbero adire il tribunale di commercio, e che invece dovendo uno straniero agire in giudizio per somma inferiore alle lire nuove 500 contro un cittadino, dovrebbe adire il giudice del mandamento del conveauto; nè si può trasandare che nelle vicende marittime insorgendo di molte quistioni identiche, per quanto fra persone diverse tratte a tribunali diversi, ne sorgerebbe inmancabilmente una diversità di giudicati, la quale non potrebbe che recare scapito ai giudicati stessi tanto dei giudici di mandamento, come a quelli del tribunale di commercio, ed infine alla legge.

« Nè quest'ultima considerazione è senza una grave importanza in quanto è noto a tutti come i tribunali di commercio giudichino con altre norme e principii che non si faccia dai giudici e tribunali civili, per cui si può ritenere che il più delle volte i giudicati dei giudici di mandamento saranno rievocati, non essendo da presumersi che i tribunali di commercio, composti di soli commercianti, saranno per tener

dietro troppo facilmente alla giurisprudenza dei giudici di mandamento estranei al commercio, e poichè in definitiva, secondo il progetto di legge, saranno i tribunali di commercio che saranno gli arbitri supremi delle contestazioni commerciali inferiori alle lire 1200; quale sarà in allora la ragione della legge che crea un grado di giurisdizione non giustificata da alcun motivo, di cui niuno muove lagnanza e che non ha per effetto che di trasferire la cognizione di una questione da un giudice competente ad altro incompetente a giudizio del Ministero medesimo, e ciò con raddoppiato dispendio dei poveri litiganti? »

A fronte di queste considerazioni, pare a me che chi voglia veramente accertarsi che i vantaggi che si ritraggono dai tribunali di commercio esistenti nella Liguria si possano ottenere anche in quelli che si vogliono stabilire nel Piemonte, non si deve menomamente partire da quello che in Liguria si fa; mentrèchè la variazione, in forza della quale si vorrebbe attribuire ad un giudice commissario o ad uno di mandamento la cognizione degli affari inferiori alle lire 300, porterebbe una variazione tale che, a mio credere, annullerebbe tutti i vantaggi che giustamente si attribuiscono al sistema attualmente vigente in Liguria.

Nè mi si dica che in questi casi, come in quelli di maggior utilità, si ammette la duplice giurisdizione e del giudice togato e del giudice commerciante, mentre è evidente che, nelle cause piccole, invertendosi l'ordine di queste giurisdizioni, se ne viene a paralizzare l'effetto; poichè precisamente nelle cause piccole è dove si ha più bisogno di conoscere la pratica del commercio, perchè appunto nelle piccole contrattazioni le parti si riportano, senza formalità quasi mai di scrittura, agli usi commerciali, e quegli che deve decidere primo di tali minute controversie, è indispensabile che sia commerciante, inquantochè deve appunto avere più perfetta cognizione delle consuetudini di cui si tratta.

Questa cognizione è tanto più necessaria nel primo giudice, perchè nelle cause di un tenue valore il dispendio che costerebbe il portare la causa in appello fa sì che molte volte si è più disposti e rassegnati a perdere, che a sostenere le spese di un doppio corso di giurisdizione: per conseguenza anche sotto questo rapporto è necessario che queste cause non vengano sottratte al tribunale di commercio ed alla giurisdizione attualmente in Liguria stabilita.

Nè mi si dica che questo porterà un grande inconveniente, perchè non si potrà, ovunque esiste un giudice, avere una definizione in luogo delle controversie commerciali, perchè se questo fosse un grande inconveniente, si verificherebbe anche nella Liguria, dove certamente le contrattazioni commerciali non sono inferiori a quelle che succedono in Piemonte; mentre qui il maggior numero dei contratti che ha luogo, specialmente nei paesi in cui vi sono mercati, non entra nel novero delle transazioni commerciali, riducendosi a vendite di derrate, le quali di loro natura non costituiscono un atto commerciale, e non sono alla commerciale giurisdizione sottoposte.

Conchiudo ripetendo l'emendamento del deputato Pareto, e dico che la Camera opererà molto saviamente, lasciando sussistere quali ora sono i tribunali commerciali della Liguria; essa tutta al più, contrapponendovi nel Piemonte quelli proposti o dal Ministero o dalla Commissione, avrà un confronto, mercè il quale, potrà, venendo a una sistemazione definitiva, scegliere quello tra essi che la pratica avrà dimostrato migliore.

Però, o signori, se sono buoni i risultati del sistema seguiti in Liguria, non dovete alterare la costituzione di quei

tribunali se volete ottenere identici risultamenti anche in Piemonte; non dovete seguire nè il sistema del Ministero nè quello della Commissione, ma quello che già vige in Liguria; operando altrimenti, create tribunali, i quali forse potete sperare che daranno buoni risultati, ma a cui vantaggio non potete invocare l'esperienza. Questa anzi vi insegna come i buoni risultati che si ottennero basano su fatti tali che non si possono in alcuna parte pretermettere senza dar luogo a gravissimi inconvenienti i quali distruggeranno tutti i vantaggi che si sperano dalla creazione dei tribunali di commercio.

Ripropongo pertanto l'emendamento del deputato Pareto, e prego la Camera di accettarlo.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

Non tratterò più lungamente la Camera su questa questione, perchè parmi avere sufficientemente dichiarate le idee del Ministero. In verità, quando l'onorevole Farina chiedeva di parlare, essendosi riferito alla proposta stata fatta dalla Commissione della Camera nel 1849, di cui era relatore l'onorevole Cabella, io credeva che egli fosse per sostenere il progetto del Ministero, giacchè l'articolo proposto dal Ministero in questo progetto di legge è perfettamente conforme a quello proposto dalla Commissione nel 1849. Ed infatti, se l'onorevole deputato Farina riconosce il fondamento di quella proposta fatta dalla Commissione nel 1849, io non vedo come ei possa impugnare la proposta attuale del Ministero. Dirò che quella Commissione, la quale fu unanime nel proporre questa disposizione componevasi degli onorevoli Cabella, Baralis, Barbier, Cavour Camillo, Sineo e Melegari. Sono essi che, malgrado che nel progetto del Governo non si facesse parola della competenza dei giudici di settimana, stimarono conveniente d'introdurla, avendo specialmente in mira i tribunali della Liguria.

L'onorevole deputato Farina si è appoggiato particolarmente ai richiami che vennero fatti dal presidente del tribunale di commercio e dai procuratori di Genova. Ma io debbo fare osservare che i richiami fatti dal presidente furono particolarmente elaborati dal segretario del tribunale. L'interesse del segretario certamente vorrebbe che tutte ugualmente le cause venissero recate dinanzi a quel tribunale, perchè, venendo sottratte alla cognizione di esso tribunale le cause non eccedenti in valore lire 300, i proventi della segreteria verrebbero a diminuire.

Ma l'interesse di quel segretario non deve servire di misura alla competenza dei tribunali, nè all'utile del segretario deve sacrificarsi l'interesse dei litiganti. Ed è manifesto che l'interesse dei litiganti si è di avere un giudice più vicino, massime quando non fanno dimora nel luogo ove il tribunale siede, e che le spese di lite davanti un giudice di mandamento, sono di gran lunga minori di quelle che dovrebbero sostenere davanti al tribunale.

Dicasi pur lo stesso dei causidici; essi hanno un interesse proprio in ciò che le cause sieno portate dinanzi al tribunale di commercio, perchè vi possono, con mandato speciale, rappresentare le parti, invece che, davanti ai giudici di mandamento, a mente del Codice di procedura civile, i procuratori non sono ammessi; ma l'interesse dei procuratori è neppur quello che debba prescrivere norme alla competenza dei tribunali.

Io poi insisto nuovamente sulla ragione già addotta, che la presente questione già trovasi pregiudicata, che anzi intenderei di proporre alla Camera la questione pregiudiziale.

Ho fatto presente che, quando si presentò il Codice di procedura civile, venne espressamente e deliberatamente om-

messa quella parte di procedura che riguardava le cause di competenza dei giudici di settimana, e che nella relazione ministeriale si dichiararono le ragioni di tale ommissione. Se non si fosse inteso e dichiarato che si voleva abolire l'ufficio dei giudici settimanali, era indispensabile che il Codice contenesse le disposizioni relative alla competenza dei medesimi. La Camera, anzichè dimandare che si reintegrasse quella parte della procedura, aderì al progetto ministeriale, e così, se non decise che le cause commerciali minori di lire 500 dovessero recarsi davanti ai giudici di mandamento, certamente decise che non dovevano essere di cognizione dei giudici di settimana. Ora, nel mentre che non è ancora in osservanza il Codice di procedura civile, vorremmo noi con questa legge derogare ad una sua disposizione?

Riconosco la verità di quanto osservava l'onorevole relatore, che dal Codice di procedura non siamo vincolati, e che, parlando in senso assoluto, nulla ci vieta ora di provvedere altrimenti. Ma io domando se convenga ad un Parlamento, dopo di avere sanzionata una legge la quale parte da un principio contrario, il venire immediatamente, e prima ancora che essa legge entri in osservanza, a stabilire un principio totalmente contrario alla medesima.

Del resto io credo che veramente non vi sarebbero che due sistemi da seguirsi. O lasciare ai tribunali di commercio la cognizione di tutte le cause commerciali, come attualmente in Liguria, oppure attribuire ai giudici di mandamento quelle non eccedenti il valore di lire 500. Non vi può essere via di mezzo.

La Commissione stessa ha riconosciuto che il primo sistema produrrebbe inconvenienti, perchè i litiganti che non risiedono nella città ove siede il tribunale sarebbero sempre costretti a trasferirsi nella medesima per cause di poco momento.

Dunque bisogna lasciare tali cause al giudice di mandamento altrimenti si verrebbe anche all'assurdo che per alcuni le cause non maggiori di lire 500 sarebbero di competenza dei giudici di mandamento, e per altri sarebbero decise dai giudici commerciali di settimana.

Io quindi prego la Camera a non voler prestarsi nè al progetto della Commissione, nè al progetto del deputato Pareto, da lui abbandonato, e ripreso dal deputato Farina, ma di ammettere quello del Ministero; e propongo prima di tutto, giacchè, se non fosse adottato questo sistema converrebbe entrare in altre discussioni, la questione pregiudiziale, cioè che la questione sia già stata decisa dalla Camera coll'approvazione del Codice di procedura.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Farina.

FARINA P. L'onorevole guardasigilli ha creduto che io fossi caduto in contraddizione, avendo citata la relazione del deputato Cabella. Io la citai per la giustizia del motivo che adduceva onde escludere i giudici settimanali, inquantochè egli asseriva molto opportunamente che non si troverebbero giudici commerciali che volessero consacrarsi costantemente per un'intera settimana al tribunale da non poter più attendere ai propri affari; ma non ho mai detto che per rimediare al male che derivava da quell'istituzione, se ne dovesse creare uno assai maggiore, chiamando cioè a decidere sopra materie che non conosce e non può conoscere un giudice di mandamento.

Ora io ho fatta l'indicazione del male, perchè realmente quel male esisteva, ma non ho indicato un rimedio peggiore del male, che è quello di chiamare a decidere queste controversie un giudice non negoziante.

Il signor guardasigilli ha creduto poi di opporre che le os-

servazioni esposte dal presidente del tribunale di commercio di Genova dipendevano da interessi speciali di membri attaccati a quel tribunale; che questo potesse essere il motivo di chi scriveva quella memoria io non lo so, come ignoro chi sia che l'ha redatta, ma indagare ed attribuire intenzioni diverse dalle espresse a chi la scrisse non lo trovo molto parlamentare.

Quello che è un fatto si è che io non ho parlato di motivi di interesse, ma ho fatto risaltare gli inconvenienti derivanti dal conoscere o non conoscere il giudice la materia che deve decidere; di inconvenienti di avere o non avere interpreti ed ufficiali capaci di fare gli atti commerciali; del vantaggio di avere il giudice non distratto dall'istruttoria delle cause criminali, e non chiamato altrove da atti di volontaria giurisdizione; dico che di tutte queste cause e di altre simili si parla nella memoria, e non dei motivi di interesse. Quindi, siccome io non ho facoltà di andare a leggere nel cuore di chi scrisse, e non so chi abbia scritto questa memoria, per conseguenza mi sono tenuto alle ragioni di fatto, non alla intenzione, perchè, ripeto, io non ho facoltà di conoscerla.

Il signor guardasigilli infine ha addotta la ragione della cosa già giudicata dalla Camera. Io credo che su questo riguardo la Camera ha giudicato niente; e ciò è tanto vero che il signor guardasigilli stesso ha proposto una legge colla quale si statuiva su questo punto.

D'altronde egli dice, che intrinsecamente la Camera non avendo determinato in altre deliberazioni che essa ha già prese su questo punto, ho ritenuto che quello che adesso vi è, si debba riformare. Ma sta benissimo che la Camera abbia implicitamente deciso che quello che attualmente esiste si debba riformare, che cioè il tribunale di commercio quale è stabilito dal Codice di commercio non possa produrre buoni effetti; ma da questo non ne viene che la riforma debba essere fatta piuttosto in un modo che nell'altro.

Quanto disse il guardasigilli può invocarsi per escludere l'articolo della Commissione, ma non per escludere quello che io propongo, il quale sarebbe una riforma che si staccerebbe dalla disposizione del Codice di commercio medesimo, riforma che dal Codice diversifica altrettanto di quello che si ne stacca il progetto del Ministero. Per conseguenza questa ragione poteva opporsi alla Commissione, ma non a me che propongo precisamente una modificazione del Codice di commercio, ma diversa da quella che il signor ministro andava proponendo.

Del rimanente convengo che non vi sono che due sistemi, cioè quello proposto da me, e quello messo innanzi dal Governo; che il sistema della Commissione ha gli inconvenienti di entrambi; ma soggiungo che tra quello proposto dal Ministero e quello indicato da me vi è questo divario, che il mio ha per sè il suffragio dell'esperienza, locchè non può dirsi di quello proposto dal Ministero.

Quindi persisto a chiedere che sia ammesso l'emendamento che ho proposto.

MIGNETTTE, relatore. Dirò brevi parole per purgare il progetto della Commissione dalle censure che al medesimo vennero fatte dall'onorevole ministro e dal deputato Farina Paolo.

Quest'ultimo crede che il progetto della Commissione presenti tutti gli inconvenienti che abbiamo nei vari sistemi lamentato, e che per avere un sistema senza inconvenienti non vi sarebbe altro mezzo che di adottare il suo emendamento; ciò non è.

Diffatti l'inconveniente più grave che si manifesta nel sistema attualmente in vigore nei tribunali della Liguria quale

è? Che l'amministrazione della giustizia è troppo lontana dai litiganti, il che è gravoso a questi massimamente per le cause di un valore non maggiore di lire 300, e che di più con esso si arreca un dispendio sproporzionato.

Questi inconvenienti si manifesterebbero ove si ammettesse l'emendamento del deputato Farina, imperocchè egli vorrebbe mantenere lo *statu quo*. Per altra parte il sistema proposto dal Ministero ha un altro inconveniente che è pur grave, quello cioè che una parte delle cause commerciali, le quali meritano maggiori riguardi, sarebbe sottratta alla giurisdizione dei tribunali di commercio. Invece il sistema della Commissione, a parer mio, rimedia allo sconcio del sistema antico, e non ha l'inconveniente di quello del Ministero. Rimedia all'inconveniente che presenta il sistema francese adottato nella Liguria, imperocchè, adottando il progetto del Ministero nella parte in cui, per queste cause minori, se ne dà la cognizione ai giudici i quali si trovano in vicinanza dei litiganti, rimedia egualmente all'altro inconveniente, imperocchè non vi è quella distinzione di giurisdizione in rapporto all'entità della causa, salvo per quanto la medesima è assolutamente indispensabile per non cadere nel primo inconveniente; si dà cioè la giurisdizione ai giudici mandamentali per quanto non sarebbe possibile mantenerla ai giudici commerciali, senza allontanare troppo dai litiganti l'amministrazione della giustizia, ma dove si può contemporaneamente avere l'amministrazione della giustizia vicina ai litiganti ed avere un giudice commerciante, la Commissione lo fa. Si è detto: ma con questo sistema, in fin dei conti, nello stesso tribunale di commercio voi avete negozianti i quali sono giudicati per queste cause di minor conto in un mandamento da un giudice legale, ed in un altro da un giudice di commercio.

La difficoltà sarebbe in verità molto seria quando si trattasse di una legge la quale avesse base sul principio che gli atti tutti di commercio debbano indistintamente essere giudicati dai commercianti.

Ma la legge attuale al par di quella che riguarda la composizione definitiva dei tribunali non riposa su questo principio, ma sibbene su quello che vi debbano essere tribunali di commercio in tutti quei grandi centri di commercio ove se ne mostra il bisogno. Conseguentemente, se nei luoghi ove ha sede il tribunale di commercio maggiori sono i bisogni, nulla vedo di incongruo che si disponga perchè ivi la giustizia sia amministrata da un negoziante, e che negli altri mandamenti in cui il bisogno non è così grande (e, diciamo pure schiettamente, in cui le cause veramente commerciali si presentano rarissime) pronunci un giudice legale.

Io non insisterò maggiormente, ma prego la Camera a voler tenere in conto queste mie osservazioni.

SINEO. Stiamo discutendo una legge che è di somma urgenza, ed è a desiderarsi che sia presto sancita dai tre poteri.

La divergenza d'opinione che si è manifestata tra il signor guardasigilli e la Commissione e le ragioni addotte da alcuni preopinanti provano che si tratta di una questione grave, la quale, come sembra che divida i voti in quest'Aula, potrebbe dividerli anche nell'altra parte del Parlamento.

Io bramerei che si potesse prescindere dal disporre su questa materia nella legge attuale; che tale materia si riservasse ad una legge speciale, se sarà il caso.

Intanto avremo quella che preme ad una gran parte dello Stato, cioè l'immediata soppressione dei consolati, della quale soppressione tutti, credo, riconoscono la necessità.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se si trattasse di un oggetto per cui non occorresse provvedere in qualche modo, certamente io

sarei d'accordo coll'onorevole deputato Sineo che sarebbe meglio di non sollevare la questione, ma bisogna di necessità provvedere, bisogna che si sappia a chi spetti il conoscere delle cause non eccedenti il valore di lire 300: spetterà al giudice settimanale come provvede il Codice di commercio, ovvero al giudice di mandamento? Questa è la questione che bisogna risolvere.

Se la Camera non si pronuncia a questo riguardo i litiganti non saprebbero a chi rivolgersi.

E se il Parlamento vuole essere coerente a se stesso, se non vuol disdire il voto che diede quando approvava il Codice di procedura civile, non può a meno di respingere il progetto della Commissione, questa essendo la naturale conseguenza dell'ommissione fattasi in detto Codice di tutti gli articoli relativi al modo di procedere davanti al giudice di settimana.

E se la Camera fosse per disdire quel voto, bisognerebbe allora che entrasse a regolare il modo di procedere davanti ai giudici di settimana, e la discussione non finirebbe nè oggi nè domani, perchè in tal caso io pregherei la Camera di rimandare il progetto, oppure di permettere che io venissi proponendo alcuni articoli d'aggiunta al medesimo.

PRESIDENTE. Sono sottoposte alla Camera tre proposizioni.

La prima del deputato Pareto, ripresa dal deputato Farina Paolo, consisterebbe nella soppressione delle parole *non che di quelli che già trovansi attualmente stabiliti*.

Ammettendo questo emendamento si verrebbe a conservare nei tribunali di commercio attualmente stabiliti la giurisdizione di prima istanza sulle cause commerciali anche non eccedenti il valore di lire 300.

Vi è il sistema della Commissione secondo il quale questa competenza sarebbe attribuita al giudice settimanale.

Il terzo sistema, poichè è quello del Ministero, consiste nell'articolo terzo del progetto governativo per cui sarebbero tali cause affidate ai giudici di mandamento.

Però il ministro guardasigilli, alle due proposizioni della Commissione e del deputato Farina Paolo, oppone la questione pregiudiziale.

FARINA P. Se la Camera volesse sentire una sola osservazione... (*Parli*)

Io credo che non vi può essere questione pregiudiziale per la mia proposta, tendendo a lasciar sussistere quello che è sussistito sin qui. Se vi fosse questione pregiudiziale non si lascierebbe sussistere quello che già esiste.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Vi è questione pregiudiziale appunto perchè il Codice di procedura non è ancora in esecuzione, e non sarà applicato che al primo aprile prossimo.

Ora è appunto per mettere questa istituzione in armonia col Codice di procedura che io ho proposto la questione pregiudiziale, cioè che non si prenda ora una risoluzione diversa da quella che si prese allorchè tal Codice veniva discusso.

PRESIDENTE. Metto a partito dunque la questione pregiudiziale proposta dal signor ministro.

(È approvata.)

Metterò ora ai voti l'articolo 3 del Ministero che resterebbe il quarto ed è così concepito:

« Le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 300, anche nella città ove trovisi istituito un tribunale di commercio, saranno giudicate dai giudici di mandamento, salvo l'appello a mente del secondo alinea dell'articolo 685 di detto Codice di commercio. »

(È approvato.)

MIGLIETTI, relatore. Io credo che ora è necessario deliberare sugli articoli 5 e 6 del progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Metterò in discussione questi articoli.

« Art. 5. Le cause criminali e correzionali, che i magistrati del Consolato di Torino e Nizza lasceranno indecise, saranno proseguite e giudicate dalle Corti d'appello e dai tribunali provinciali a cui apparterranno, secondo le regole di competenza stabilita nel Codice di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le cause civili state introdotte in via di appellazione avanti ai detti magistrati del Consolato, che si troveranno indecise il 1° aprile 1855, saranno portate, mediante un atto di citazione, avanti alle Corti di appello di Torino e di Nizza, e saranno ulteriormente instrutte e spedite a mente dell'articolo 583 del Codice di procedura civile.

« Le cause vertenti in prima istanza (non escluse quelle riguardanti domanda di revocazione) saranno continuate davanti ai tribunali di commercio da instituirsi, senza necessità di nuova citazione. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

Pregherei la Commissione di abbandonare la modificazione portata al progetto del Ministero con le parole dicenti: « non escluse quelle riguardanti domande di revocazione. »

Siccome viene a costituirsi un nuovo tribunale composto di soli commercianti, ed il magistrato che pronunciò la prima sentenza era composto di persone legali, non parrebbe forse conveniente che il tribunale commerciale venisse a rinvocare la sentenza di un magistrato. All'effetto pertanto di rispettare certe suscettibilità, io crederei conveniente di lasciare che queste cause di revocazione invece di essere giudicate da tribunali di commercio lo sieno come quelle di appellazione dalle Corti di appello.

Ciò mi sembra più conveniente; però mi rimetto al giudizio della Camera.

MIGLIETTI, relatore. La Commissione ha creduto di porre quest'aggiunta, perchè, non ponendola, poteva nascere il dubbio se quelle domande di revocazione che si fanno nelle cause di prima istanza di sentenze non appellabili dovessero essere di competenza del tribunale di commercio, il quale in questa parte prende il posto del magistrato del Consolato, oppure dovessero essere portate davanti ad un altro tribunale. Dinanzi al tribunale di appello non poteva esserne il caso.

Io non vedo che vi sia grande inconveniente nel lasciare allo stesso tribunale di commercio la cognizione sopra una domanda di revocazione; imperocchè, come la Camera ben sa, tali domande hanno causa da un errore di fatto, e nel giudicare se realmente questo errore esista o no, credo che i giudici commercianti siano abbastanza competenti.

Portandole al magistrato d'Appello si farebbe un'innovazione nell'ordine della giurisdizione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ma non v'è appello.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Sottoporro alla Camera qualche considerazione sopra questo argomento.

Le cause davanti al magistrato del Consolato potevano essere decise coll'intervento di cinque giudici.

Volete che una questione, la quale sarà stata risolta da cinque giudici, forse unanimi, quando si allega un errore di fatto, sia di nuovo decisa da soli tre giudici, ossia da due di essi, che costituivano la maggioranza del nuovo tribunale?

Avrete così questa singolare anomalia che due negozianti potranno riformare, sotto il pretesto di errore di fatto, ciò

che cinque giureconsulti avranno precedentemente giudicato; e mentre il magistrato del Consolato è considerato come un magistrato supremo, da cui non si dà appello, ed invece il tribunale di commercio non è che un tribunale di prima istanza, voi farete riformare da due giudici di prima istanza ciò che cinque membri di un magistrato supremo avranno già deciso.

Io credo che è necessario di rimediare a queste anomalie; ma appunto perchè bramerei che questa legge fosse, il più che sia possibile, semplificata, e che non desse luogo a discussioni che potessero renderne dubbio l'esito, e per altra parte vi sono ancora alcuni altri punti i quali potrebbero formare il soggetto di una legge transitoria circa le revocazioni, così si potrebbe riservare la materia delle revocazioni a quella legge transitoria generale che sarebbe presto formolata.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io sono ben lungi dall'oppormi a che si tolgano quelle parole, anzi ne faceva io la proposta; ma rimarrebbe tuttavia incerto a chi dovrebbe spettare la cognizione di tali cause.

L'onorevole deputato Sineo diceva che ciò formerà oggetto di un'altra legge: ma frattanto finchè non si avesse tal legge chi dovrebbe giudicare? È mestieri che si sappia a chi dovranno ricorrere le parti per tali cause; il lasciare le cose nell'incertezza e nel dubbio sarebbe contrario ad ogni principio di buona legislazione.

Io credo adunque che queste cause debbano portarsi avanti il magistrato d'Appello.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Se non si crede di poter differire la soluzione di questo punto, bisogna attribuire la revocazione ad un magistrato supremo, perchè la causa che si tratta di rivedere è stata decisa da un magistrato supremo; bisogna attribuirle ad un numero di giudici che non sia inferiore a cinque, perchè la sentenza ha potuto essere data da cinque giudici; bisogna attribuirle ad un tribunale composto di giureconsulti perchè la sentenza è stata data da un'assemblea di giureconsulti.

Nè vale il dire che si tratti solo di errori di fatto, perchè tutti quelli che appartengono al fóro hanno avuto occasione di scorgere come sia elastica questa distinzione tra il fatto ed il diritto. Tuttavolta che i giudici sono indotti da un sentimento profondo di giustizia a decidere secondo l'intima verità delle cose le idee del diritto e del fatto si confondono agevolmente. Io propongo conseguentemente che le cause di revocazione per le sentenze pronunciate dai consolati siano portate ai magistrati d'Appello.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

MIGLIETTI, relatore. Le cause di revocazione alle quali la Commissione accennava nel paragrafo del suo articolo 6 sono quelle le quali si presentano nei giudizi in cui si pronunciano sentenze che non sarebbero appellabili, quelle cause cioè le quali riguardano un oggetto inferiore a lire 1200. È per questo motivo che la Commissione non trovava sconveniente che la cognizione di tali domande di revocazione potesse lasciarsi al tribunale di commercio.

Ad ogni modo, poichè pare che generalmente si trovi più decoroso che la cognizione di queste domande di revocazione sia data a giudici togati, la Commissione acconsentirebbe a questa redazione:

« Le cause civili state introdotte in via di appellazione avanti i detti magistrati del Consolato e quelle riguardanti domande di revocazione che si troveranno indecise, ecc. »

Quindi si ometterebbero nell'alinea le parole « non escluse quelle riguardanti domande di revocazione. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti; se non v'è opposizione, s'intenderà che siano soppresses le parole: *non escluse quelle riguardanti domande di revocazione*, ponendo l'aggiunta indicata dal relatore nella prima parte dell'articolo.

Metto dunque ai voti l'articolo 5 con queste modificazioni.

(È approvato.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Dietro il voto della Camera non rimane a votare che l'articolo 6, cioè il quarto del progetto ministeriale.

Debbo osservare a tale riguardo che ho proposto l'abrogazione assoluta delle regie patenti 24 aprile 1843, perchè in quelle si tratta anche del Consolato di Ciampini, il quale non ha ufficio. Per effetto di siffatta abrogazione cesserebbe anche di figurare questo Consolato.

PRESIDENTE. Si passerà ora all'articolo 6 della Commissione cioè al quarto del progetto ministeriale il quale è così concepito:

« Il detto articolo 685 nella parte riguardante la giurisdizione attribuita al giudice di settimana è abrogato.

« Sono parimente abrogate le leggi penali 24 aprile 1843. »

(È approvato.)

L'intero progetto di legge rimane ora così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1853 e 1854.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	100
Maggioranza	51
Voti favorevoli	36
Voti contrari	14

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ AGLI INTENDENTI MILITARI DI RICEVERE PROCURE DEI MILITARI ALL'ESTERO.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare un progetto di legge alla Camera inteso ad accordare facoltà agli intendenti di ricevere atti di procura dai militari che sono fuori Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1909.)

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Per acquisto di artiglierie di ferraccio;
- 2° Per autorizzazione alla divisione di Torino di eccedere il limite normale dell'imposta;
- 3° Per alienazione dello stabilimento balneario di Valdieri;
- 4° Per autorizzazione al Governo dell'esercizio della ferrovia di Savigliano.